

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231



INDICE

PA	RTE GENERAL	E	4
1.	IL DECRETO I	LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	5
	1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone	
		giuridichegiuridiche	5
	1.2	Sanzioni	13
	1.3	Delitti tentati e delitti commessi all'estero	15
	1.4	Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudico	e15
	1.5	Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	15
2.	LINEE GUIDA	DI CONFINDUSTRIA	16
3.	ADOZIONE D	EL MODELLO DA PARTE DI INDUSTRIA RICICLAGGIO-GOMMA S.R.L. (IRIGOM)	18
	3.1	Obiettivi e Mission Aziendale	18
	3.2	Modello di Governance	18
	3.3	Assetto organizzativo	18
	3.4	Motivazioni della Società nell'adozione del Modello	19
	3.4.1	Finalità del Modello	19
	3.4.2	Il processo di predisposizione del Modello	19
	3.5	Struttura del Documento	21
	3.6	Elementi del Modello	22
	3.7	Modifiche ed integrazioni del Modello	23
4.	ORGANISMO	DI VIGILANZA	24
	4.1.	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	24
	4.2.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	27
	4.3.	Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi Societari	28
	4.4.	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	28
	4.5.	Segnalazioni verso l'OdV da parte di esponenti della Società o da parte di ter	zi
		(whistleblowing)	29
	4.6.	Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV	30
5.	FORMAZION	E ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONT	ESTO
	AZIENDALE E	ALL'ESTERNO	30
	5.1.	Informazione e Formazione del personale	30
	5.2.	Informativa a terzi	31
6.	SISTEMA DIS	CIPLINARE	31



	6.1.	Principi generali	31		
	6.2.	Procedimento di applicazione delle sanzioni	31		
	6.2.	Sanzioni /misure previste	32		
PAI	PARTE SPECIALE				
1.	FUNZIONE D	ELLA PARTE SPECIALE	34		
2.	PRINCIPI GEN	NERALI DI COMPORTAMENTO	35		
3.	AREE A RISCH	HIO-REATO	36		
4.	ATTIVITA' CC	DMMERCIALE	37		
5.	GESTIONE DE	ELL'AMBIENTE	41		
6.	APPROVVIGI	ONAMENTI	49		
7.	BUDGET, CO	NTABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ	54		
8.	FLUSSI FINAN	NZIARI	60		
9.	RAPPORTI CO	ON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE EROGAZIONI PUBBLICHE	65		
10.	SELEZIONE E	GESTIONE DEL PERSONALE	70		
11.	OMAGGI, SP	ONSORIZZAZIONI, PUBBLICITÀ, PARTECIPAZIONE AD EVENTI E LIBERALITÀ	76		
12.	SISTEMI INFO	DRMATIVI	80		
13.	CONTENZIOS	SO	86		
14.	AFFARI SOCII	ETARI	89		
15.	GESTIONE DE	ELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	93		



PARTE GENERALE



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto", "D.Lgs. 231/2001" o "D.Lgs. 231/01") ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti"), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale, posto dall'art. 27 della Costituzione, precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente, ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

La responsabilità dell'Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01):
 - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
 - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640-ter c.p.);
 - frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/86);
 - peculato (art. 314 comma 1 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);



- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/01):
 - documenti informatici (491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617quinquies c.p);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c. p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.);
 - violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, c. 11, del D. L. 105/2019);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01):



- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1190, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/01):
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01):
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);



- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01):
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - falso in prospetto (art. 2623 c.c.)¹;
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)²;
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis co. 1 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
 - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01):
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);

8

¹ L'attuale reato di falso in prospetto è stato introdotto dall'art.. 34 della L. n. 262 del 2005, che ha disposto contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c.. Poiché l'art. 25-ter fa espresso richiamo all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, cui non si accompagna l'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173-bis TUF, determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ai sensi del Decreto al nuovo reato di falso in prospetto (in tal senso di veda anche quanto riportato successivamente in merito al reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

² Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nel riformare l'intera materia della revisione legale, ha disposto l'abrogazione dell'art. 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), fattispecie sostituita dall'art. 27 del medesimo D.Lgs.. L'abrogazione della norma del codice civile, non è stata però accompagnata dalla sostituzione, nell'art. 25-ter, del riferimento all'art. 2624 con il riferimento alla nuova fattispecie di reato di cui all'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). Ciò comporta la non applicabilità della nuova fattispecie di reato nell'ambito del D.Lgs. 231/2001. In tal senso si è anche espressa la Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011), stabilendo che: "il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poichè le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità".



- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs.231/01):
 - abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza);
 - manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza);
- delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01):
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);



- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
- reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) (art. 25-octies D.Lgs. 231/01);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D.Lgs. 231/01):
 - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
 - ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01), contemplati dalle norme di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171 c.1 lett. a-bis) e c.3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. n. 633/1941);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01);
- reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01):
 - norme poste a tutela delle specie animali e vegetali protette e di habitat all'interno dei siti protetti (artt.727-bis e 733-bis c.p.);
 - norme in materia di scarichi di acque reflue previste dal Testo Unico Ambientale (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. n. 152/2006);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, 3, 4, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);
 - omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente e omessa comunicazione di eventi potenzialmente inquinanti o di individuazione di contaminazioni storiche (art. 257, co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/2006);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006, abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all'art. 452-quaterdecies del c.p.);
 - falsità ideologica nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. n. 152/2006);
 - superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, co. 5, D. Lgs. n. 152/2006);



- norme a tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 co. 6 L. n. 549/1993)³;
- norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992 art. 1 co. 1 e 2, art. 2 co. 1 e 2, art 3-bis co. 1);
- norme finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), si fa riferimento ai delitti di cui ai due punti precedenti, commessi per colpa;
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.), vale a dire delitti previsti dal titolo VIbis del c.p. compiuti in associazione per delinquere o in associazione di tipo mafioso anche straniere;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01):
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/98);
 - promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/98);
 - favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98);
- razzismo e xenofobia (art. 3, co. 3-bis, L. 654/75 da intendersi riferito all'art. 604-bis c.p. ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 21/18) (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. n. 231/01):
 - frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/01):
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;

Irigom S.r.l.

³ Il Regolamento (CE) n. 2024/590, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il 20/02/2024, abroga e sostituisce il Regolamento 1005/2009, che già aveva abrogato e sostituito il Regolamento 3093/94 richiamato dall'art. 3 della L. 549/93.



- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- reati di contrabbando (art. 25-sexies decies D.Lgs. 231/01):
 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
 - circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291ter DPR n. 43/1973);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
 - altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
 - circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01):
 - furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);



- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);.
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25duodevicies D.Lgs. 231/01):
 - riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
 - reati transnazionali (art. 10 L. 146/06)⁴ di:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
 - traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 c.p.).

1.2 SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatti salvi i casi di interdizione definitiva richiamati dall'art. 16 del Decreto e fermo restando quanto previsto

13

⁴ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

⁻ sia commesso in più di uno Stato;

⁻ ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato:

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

⁻ ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



dall'art. 25 c. 5 del Decreto), hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti:
 - in posizione apicale;
 - ovvero
 - sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23 D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549,00. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 D.Lgs. 231/01).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, mentre la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta dal giudice nel caso in cui viene applicata una sanzione interdittiva.



1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nell'ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p..

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.



In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "Organismo di Vigilanza", "Organismo" o "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 D.Lgs. 231/2001 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria per la prima volta il 7 marzo 2002 e successivamente nel tempo aggiornate.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo interno in grado di ridurre i rischi, inteso come l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:



- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

Inoltre, le Linee Guida prevedono:

- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, anche su base strutturata e per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
 - nelle controllate sia istituito l'OdV, fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni, così come espressamente previsto dall'art. 6, co. 4, D. Lgs. n. 231/2001;
 - sia possibile per l'OdV della controllata avvalersi delle risorse operative della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
 - i soggetti di cui si avvale l'OdV della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'OdV di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una specifica società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.



3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI INDUSTRIA RICICLAGGIO-GOMMA S.R.L. (IRIGOM)

3.1 OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

Industria Riciclaggio Gomma S.r.l. (di seguito "Irigom" o "Società"), è stata costituita nel 1998 e dal 2006 si occupa del trattamento di pneumatici fuori uso (PFU), gomma tecnica, plastica industriale e residui secchi da selezione e pulizia di raccolte differenziate, destinatati al recupero materico ed al recupero energetico presso cementerie autorizzate. Inoltre, dal 2022 la Società è attiva nel trattamento e recupero di pannelli solari a fine vita, per la produzione di materia prima seconda (quali ad esempio vetro, alluminio, rame) e dal 2023 anche nel recupero di metalli nobili e preziosi derivanti da componenti del settore automotive, motori elettrici, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestici, RAEE professionali e motori industriali.

Irigom opera tramite due impianti, quello di Massafra, presso cui ha iniziato la sua attività, e quello di Taranto, realizzato a partire dal 2019 utilizzando i fondi messi a disposizione da Invitalia nell'ambito dell'Avviso pubblico per l'area di crisi complessa di Taranto ed ulteriormente esteso a partire dal 2023, in seguito all'assegnazione dei fondi previsti dal PNRR per lo sviluppo di sistemi di servizi ambientali.

Nel marzo del 2023, il Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell'end of waste, tramite EcoEridania S.p.A. (di seguito anche "Capogruppo"), ha acquistato il 60% del capitale sociale di Irigom. La restante parte del capitale è posseduta per il 24% da Serveco S.r.l. e per il 16% da Fin Save S.r.l.

3.2 MODELLO DI GOVERNANCE

La corporate governance di Irigom, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- ASSEMBLEA DEI SOCI, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge e/o dallo statuto;
- <u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>, composto da 5 membri, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e più specificatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione delle materie che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci;
- <u>COLLEGIO SINDACALE</u>, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- SOCIETÀ DI REVISIONE, iscritta nell'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'uopo incaricata dall'Assemblea dei Soci allo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.

3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa di Irigom è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, compatibilmente con la propria dimensione.

Il Sistema Organizzativo della Società è definito dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA"), formalizzato e sistematicamente aggiornato in documenti che indicano compiti e responsabilità delle Strutture organizzative identificate.

Irigom S.r.l.



3.4 MOTIVAZIONI DELLA SOCIETÀ NELL'ADOZIONE DEL MODELLO

Irigom, per assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere in data 30/04/2024 all'adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto e con le indicazioni della giurisprudenza in materia, nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Il Modello è stato adottato nella convinzione che costituisca un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio di Irigom.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza e osservanza:

- i componenti del CdA;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i dipendenti (compresi di dirigenti), tirocinanti e altri collaboratori con cui si intrattengono rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei.

Sono, altresì, tenuti al rispetto dei principi previsti nel Codice Etico del Gruppo EcoEridania (di seguito anche "Codice Etico") tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti di qualsiasi natura.

3.4.1 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello ha le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di corporate governance della Società;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo ad impedire eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Irigom nelle "aree a rischio", vale a dire quelle aree nel cui ambito si ritiene sussistere in astratto la possibilità che siano commessi dei reati tra quelli previsti dal Decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare i Destinatari che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Irigom non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi e, dunque, in contrasto con il suo stesso interesse;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello e dei suoi allegati attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Irigom, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del presente Modello.



L'adozione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte:

1) Mappatura delle attività a rischio e analisi dei rischi potenziali. Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, per mappare le principali aree di attività della Società e, tra queste, individuare quelle in cui possano - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle aree a rischio e dei relativi processi/attività è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (Statuto, visura camerale, organigramma, procedure, form utilizzati per la gestione delle diverse attività, ecc.) e la successiva effettuazione di interviste con i "soggetti-chiave" nell'ambito della struttura aziendale.

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Irigom ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale e quindi, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto aziendale.

Si precisa che tra le attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, nell'ambito della commissione dei reati, ne supportano la realizzazione, costituendone, quindi, una delle possibili modalità di attuazione (ad esempio: selezione e gestione del personale relativamente alla corruzione). Sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Irigom intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

Il risultato di tale fase è riepilogato nei paragrafi, strutturati per ciascuna area a rischio, relativi a "Attività a rischio-reato e Strutture / Referenti responsabili" e "Profilo di rischio-reato" del documento denominato "Risk Assessment ex D.lgs. 231/01 per la rilevazione del profilo di rischio-reato e del correlato sistema di controllo interno".

- 2) <u>As-is analysis</u>. Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistente nelle aree a rischio, per valutare la sua idoneità alla prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni rilevate nel corso delle interviste con i Responsabili delle Strutture organizzative e l'analisi della documentazione da essi fornita. Il risultato di tali attività è contenuto, per ciascuna area a rischio, nei riquadri "Presidi esistenti" dei paragrafi "Sistema di controllo interno" del documento denominato "Risk Assessment ex D.lgs. 231/01 per la rilevazione del profilo di rischio-reato e del correlato sistema di controllo interno".
- 3) Individuazione di proposte di miglioramento del sistema di controllo interno. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente, tra l'altro, con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria, con le indicazioni giurisprudenziali e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato, laddove necessario, eventuali aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli. A fronte di queste ultime sono state definite le opportune azioni da intraprendere, indicate, per ciascuna area a rischio, nei riquadri "Considerazioni e proposte di miglioramento" dei paragrafi "Sistema di controllo interno" del documento denominato "Risk Assessment ex D.lgs. 231/01 per la rilevazione del profilo di rischio-reato e del correlato sistema di controllo interno".



4) <u>Predisposizione del Modello</u>. In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del Modello.

Si specifica, infine, che sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- <u>Principi etici di riferimento.</u>
- <u>Sistema organizzativo</u>. La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo si è basata sui seguenti criteri:
 - formalizzazione del sistema;
 - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
 - esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
 - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle responsabilità descritte nei documenti aziendali.
- <u>Sistema autorizzativo</u>. L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte.
- <u>Procedure operative</u>. In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle Strutture aziendali nelle aree a rischio.
- <u>Sistema di controllo di gestione</u>. In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in Irigom, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di eventuali situazioni di criticità generale e/o particolare.
- **Monitoraggio** e gestione della documentazione. L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.
- <u>Sistema disciplinare</u>. Le analisi svolte sono state finalizzate alla definizione di un sistema disciplinare che sanzioni l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati.
- <u>Comunicazione al personale e sua formazione</u>. Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale.

3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, alle linee Guida di Confindustria, nonché alle motivazioni di adozione del Modello da parte di Irigom, vengono illustrati i seguenti aspetti:

- le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all'OdV;
- la formazione del personale e la diffusione del Modello;
- gli elementi essenziali del sistema disciplinare.

La "Parte Speciale" evidenzia, per ogni area a rischio individuata ex D.Lgs. 231/01 in sede di Risk Assessment:



- la descrizione del potenziale profilo di rischio;
- le attività a rischio e le Strutture / i Referenti responsabile/i coinvolti nell'ambito della specifica area a rischio;
- i protocolli di controllo specifici.

Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello adottato da Irigom i seguenti documenti riportati in allegato:

- Codice Etico di Gruppo (allegato 1), esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità verso terzi, essi si assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno della Società;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (allegato 2), nel quale sono riportate le diverse informazioni che periodicamente o ad evento devono essere fornite all'OdV al fine di consentirgli lo svolgimento delle sue attività di verifica;
- Sistema disciplinare (allegato 3), in cui sono riportate le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

3.6 ELEMENTI DEL MODELLO

Il Modello di Irigom si fonda sui seguenti elementi aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le **aree di possibile rischio nell'attività aziendale**, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene sussistere in astratto la possibilità che siano commessi dei reati tra quelli previsti dal Decreto:

- un <u>Codice Etico</u>, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai Destinatari;
- un <u>Sistema Organizzativo</u> (strutture/posizioni organizzative, missioni e aree di responsabilità) che viene approvato dal CdA e definito attraverso l'emanazione di <u>una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali</u>, volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una adeguata segregazione delle funzioni, compatibile con la dimensione della Società;
- un <u>Sistema Autorizzativo</u>, impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
 - ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali.

I poteri sono attribuiti/revocati dal CdA o suoi delegati e opportunamente resi pubblici per rendere opponibili ai terzi eventuali atti sottoscritti in nome e per conto di Irigom da parte di una persona in possesso degli stessi. Qualora il legale rappresentante della Società venga indagato o imputato per la commissione del reato presupposto da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente, questi non potrà procedere alla nomina del difensore di fiducia di Irigom in ragione del generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 231/2001. Per questo motivo, la Società prevede, quale regola cautelare per prevenire tale possibile situazione di conflitto di interesse, che sia il Presidente del CdA il soggetto specificamente delegato per procedere a dotare la Società di un difensore nella circostanza prima indicata;



- <u>Linee Guida e Procedure aziendali tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio</u>, caratterizzate dai seguenti elementi:
 - separazione, per quanto possibile alla luce della specificità dell'attività e della dimensione della Società, all'interno di ciascun processo, tra chi assume la decisione (impulso decisionale), chi la autorizza, chi esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
 - traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
 - adeguato livello di formalizzazione;
- un <u>Sistema di Controllo di gestione</u>, sviluppato in coerenza con le Linee Guida di Gruppo, articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale e di analisi dei consuntivi periodici. Il sistema garantisce la:
 - pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
 - capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting;
- Regole per la gestione dei flussi finanziari, definite sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti i flussi finanziari in uscita siano richiesti, effettuati e controllati da Strutture indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non siano assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. Tale segregazione delle attività è garantita anche per quel che riguarda i flussi finanziari in entrata;
- <u>Regole per la gestione della documentazione</u>, che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza dei documenti e delle registrazioni;
 - un adeguato <u>Sistema di formazione ed informazione</u> che coinvolga in maniera struttura tutti i Destinari del Modello;
 - un <u>Sistema disciplinare</u> che sanzioni i comportamenti dei Destinatari non in linea con il Modello;
- un <u>OdV</u> a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.

Per quanto concerne il Codice Etico, l'OdV, il sistema disciplinare e il sistema di informazione e di formazione del personale, si rinvia agli allegati ed ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati, mentre si rinvia alla Parte Speciale per quel che riguarda gli elementi di controllo specifici di presidio delle diverse aree a rischio.

3.7 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

In ragione del fatto che il presente Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del CdA.

La revisione del Modello e degli allegati non ha una cadenza predefinita, ma sarà effettuata ogni qualvolta si renderà necessaria per mantenere i documenti in linea con la normativa e la realtà aziendale.



Nel caso in cui le modifiche dovessero essere di tipo formale (ad esempio il cambio del nome di una struttura organizzativa) senza alcun impatto sostanziale sul Modello stesso, l'aggiornamento potrà essere effettuato, anche su indicazione dell'OdV e comunque con il suo accordo, direttamente dall'Amministratore Delegato della Società che ne darà comunicazione nel primo CdA utile.

Tutto quanto riportato nel presente paragrafo si riferisce sia al Modello che ai suoi allegati (fatta eccezione per il Codice Etico di Gruppo, il cui aggiornamento è di responsabilità di EcoEridania S.p.A.).

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto – debbono essere:

- a) <u>Autonomia ed indipendenza</u>. I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'OdV all'interno della Società e prevedendo un'attività di reporting al CdA.
- b) <u>Professionalità</u>. L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.
- c) <u>Continuità d'azione</u>. L'OdV costituisce un Organismo dedicato all'attività di vigilanza sul Modello e cura la documentazione dell'attività svolta.

Il CdA di Irigom, conferisce la qualifica di OdV, ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto, ad un organismo plurisoggettivo composto da due membri esterni, di cui uno con la qualifica di Presidente, individuati tra soggetti con consolidata esperienza in materia di D.Lgs. 231/01 e di verifiche in materia di sistema di controllo interno e da un componente interno al Gruppo dotato di comprovate competenze tecniche in ambito HSE. Il Consiglio di Amministrazione determina, all'atto della nomina, la qualifica di Presidente di uno dei componenti esterni, i criteri e la misura della remunerazione spettante ai membri dell'O.d.V.

La nomina a OdV deve essere:

- formalmente accettata da ciascun componente nominato;
- comunicata da parte della Segreteria a tutti i livelli della Società email. In tale comunicazione viene formalizzato anche il diretto riporto dell'OdV al CdA.

L'OdV è dotato di un apposito Regolamento volto a disciplinare il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento alle modalità e periodicità di convocazione delle riunioni ed allo svolgimento e verbalizzazione delle stesse, alle modalità e tempistiche di programmazione delle attività di verifica ed alla gestione delle segnalazioni, nonché alla raccolta e archiviazione delle informazioni.

L'OdV di Irigom è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di *"autonomi poteri di iniziativa e controllo"* e presenta i requisiti di autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione. In particolare:

l'autonomia ed indipendenza, sono assicurate dalla presenza di due membri indipendenti, di cui uno con funzioni di Presidente, privi dunque di mansioni operative e di interessi che possano confliggere con l'incarico, condizionandone l'autonomia di giudizio e valutazione, nonché dalla circostanza che l'OdV opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della



corporate governance della Società, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente. Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatto ovviamente salvo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello. A tal fine il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente a dotare l'Organismo, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso, di uno specifico budget di spesa, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese necessarie all'espletamento delle proprie funzioni e di cui l'Organismo fornirà al Consiglio di Amministrazione apposita rendicontazione del relativo utilizzo, alla fine dell'anno per il quale gli è stato assegnato;

la professionalità è assicurata:

- dalle specifiche competenze in materia di D.Lgs. 231/01 e di controllo interno e procedurale dei suoi componenti;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con autonomia di budget, sia delle specifiche professionalità interne al Gruppo sia di consulenti esterni;
- <u>la continuità di azione</u> è garantita dalla circostanza che l'Organismo è libero di operare presso Irigom nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

La nomina ad OdV è condizionata alla presenza dei requisiti professionali e di onorabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali – a titolo esemplificativo – relazioni di parentela con esponenti degli organi e vertici della Società e potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere. In tale contesto, costituiscono motivi di ineleggibilità:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti del CdA o del Collegio Sindacale di Irigom;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (fatti salvi i casi di depenalizzazone del reato ovvero di riabilitazione, ovvero di dichiarazione dell'estinzione del reato dopo la condanna ovvero di revoca della condanna medesima), in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

L'OdV resta in carica per tre anni ed è rinnovabile; ciascun componente rimane, in ogni caso, in carica fino alla nomina del suo successore. I membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio, rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

La cessazione dalla carica di OdV potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza o revoca ed in ogni caso sarà compito del CdA provvedere senza indugio alla sostituzione.



La rinuncia dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al CdA e al Collegio Sindacale per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La decadenza di un componente dell'Organismo è prevista:

- qualora vengano meno i requisiti precedentemente riportati, ovvero
- nel caso di grave infermità che lo renda inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, ne determini l'assenza per un periodo superiore a sei mesi.

Ove sopraggiungano cause di incompatibilità, il componente dell'Organismo è tenuto a darne comunicazione formale al CdA; quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro cui deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Organismo ed assumere le opportune deliberazioni.

Il sopraggiungere di cause di incompatibilità potrebbe essere rilevato anche da persona diversa dall'interessato, tenuta a darne comunicazione formale al CdA che procederà come sopra descritto.

Parimenti, l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dell'Organismo, da attuarsi con le modalità sopra definite.

Per garantire la necessaria stabilità dell'OdV e tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del CdA, previo parere conforme del Collegio Sindacale, e nel caso in cui tale revoca riguardi un componente dell'OdV, gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di OdV, possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- il venire meno di uno dei requisiti morali o professionali che costituiscono *condicio sine qua non* per la nomina dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti dell'O.d.V. in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal presente Modello. In particolare, i componenti dell'Organismo devono assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello ed astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con le norme sulla privacy;
- la commissione di condotte in violazione del Codice Etico o degli accordi contrattuali.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), il CdA potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale e degli altri membri dell'Organismo (qualora non



siano tutti coinvolti) – la sospensione dalle funzioni dell'OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo ad interim.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, il CdA deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Qualora il componente interessato sia il Presidente, la Presidenza è assunta, *pro-tempore*, dall'altro componente esterno, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

4.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' responsabilità dell'OdV di Irigom:

- verificare e vigilare sull'adeguatezza, efficace attuazione ed osservanza del Modello;
- promuovere e segnalare eventuali necessità di aggiornamento del Modello;
- promuovere e monitorare l'effettuazione di un'adeguata attività di informazione e formazione dei Destinatari sul Modello.

Più in particolare è compito dell'OdV:

- monitorare, sulla base del piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle Strutture organizzative interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle Strutture organizzative competenti e la successiva verifica dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi nonché tramite controlli specifici, la verifica del corretto svolgimento, presso Strutture organizzative ritenute a rischio di reato, delle attività aziendali, in conformità al Modello adottato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione delle stesse, ove se ne evidenzi la necessità;
- effettuare, sulla base del piano di attività approvato, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario, nonché allo scopo di verificare l'esercizio degli stessi nell'ambito dell'attribuzione assegnata;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle Strutture organizzative aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello;
- definire e monitorare i flussi informativi per essere periodicamente aggiornato dai soggetti interessati sulle attività valutate a rischio di reato;
- portare a conoscenza dei Destinatari del Modello le modalità con cui è possibile inviare segnalazioni in merito a comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello o che siano rilevanti ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione che consenta all'Organismo di riferire allo stesso in merito all'attività di vigilanza svolta in tema di efficacia e osservanza del Modello;
- promuovere nei confronti delle competenti Strutture organizzative aziendali, un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché l'adeguata informativa di tutti coloro che operano per conto della Società con riferimento al Codice Etico di Gruppo.

Per lo svolgimento dei compiti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:



- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle varie Strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività di propria competenza;
- procedere, qualora si renda necessario, alla richiesta di informazioni, nonché all'audizione diretta di dipendenti, Amministratori, membri del Collegio Sindacale, terzi.
- confrontarsi con il CdA su tematiche relative al presente Modello.

4.3. INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

In merito all'attività di reporting, l'OdV di Irigom provvede a fornire ad inviare al CdA:

- un'informativa scritta annuale relativa a:
 - l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
 - le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
 - le segnalazioni di cui al par. 4.5 pervenute nel corso del periodo e le azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
 - le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
 - lo stato dell'attuazione del Modello in Irigom con indicazione dei necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi dello stesso ed il loro livello di implementazione;
- il piano di attività per l'anno successivo ed il budget per lo svolgimento della propria attività.

L'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione (o al solo Presidente qualora ritenuto opportuno per maggiore rapidità di intervento) in merito a qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del CdA/Presidente.

4.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Per facilitare l'invio delle informazioni verso l'OdV, è stata istituita una e-mail dedicata: odv_irigom@ecoeridania.it. L'accesso a tale casella è consentito esclusivamente all'O.d.V. e qualsiasi violazione è considerata grave e soggetta a sanzione.

Devono essere obbligatoriamente trasmessi all'OdV della Società, con cadenza ad hoc o periodica, le informazioni riepilogate nell'allegato 2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, cui si fa rinvio.



4.5. SEGNALAZIONI VERSO L'ODV DA PARTE DI ESPONENTI DELLA SOCIETÀ O DA PARTE DI TERZI (WHISTLEBLOWING)

Il Gruppo EcoEridania si è dotato della "Whistleblowing Policy" e della procedura POI105 - "Whistleblowing – sistema segnalazione delle violazioni", valide anche per Irigom, che devono intendersi parte integrante del presente Modello e che sono visionabili nell'intranet di Gruppo. La Società ha nominato un Whistleblowing Officer appartenente al Gruppo EcoEridania.

Tutti coloro che vengano a conoscenza di fatti riguardanti la commissione, la presunta commissione, o il ragionevole pericolo di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023, devono procedere ad effettuare segnalazioni circostanziate in merito. Costituisce oggetto di segnalazione anche ogni violazione o presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti.

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Il canale prioritario di segnalazione è elettronico mediante un portale informatico di segnalazione accessibile a tutti gli stakeholders il cui funzionamento è disciplinato dettagliatamente nella Whistleblowing Policy, che declina i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

Per completezza si riportano i riferimenti - Portale "My-Governance", con accesso dal link https://areariservata.mygovernance.it.

Una volta registrati con token aziendale (per i dipendenti) e ricevuta la e-mail contenente le credenziali univoche, si potrà accedere al link area riservata.

In alternativa le segnalazioni giungono all'OdV tramite un indirizzo di posta elettronica (odv_irigom@ecoeridania.it), cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'OdV ovvero tramite posta cartacea, indirizzando la comunicazione a "Organismo di Vigilanza di Irigom S.r.I." all'indirizzo della sede legale della Società reperibile sul sito aziendale.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

Il segnalante potrà, pertanto, far pervenire la propria segnalazione, anche in forma orale richiedendo di poter fare un incontro diretto con il Whistleblowing Officer e/o l'ufficio del personale.

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

La Società:

agisce in modo da garantire che non vengano posti in essere atti di ritorsione, diretti o indiretti,
 nei confronti del segnalante e di tutti gli altri soggetti indicati dal citato D. Lgs 24/2023, per



motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante;

- richiede di gestire la segnalazione in modo confidenziale, così da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e di altre persone coinvolte o a cui si fa riferimento nella segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- vieta rappresaglie e protegge coloro che fanno segnalazioni in buona fede, da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica;
- garantisce che il personale sia a conoscenza delle procedure di segnalazione e sia in grado di usarle, essendo consapevole dei propri diritti e delle tutele nel quadro delle procedure adottate, attraverso idonea comunicazione secondo le modalità previste nel capitolo 5;
- provvede, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di di accertati reati di diffamazione e calunnia da parte del segnalante, ad identificare ed applicare la sanzione, tra quelle riportate nel sistema disciplinare, ritenuta più adeguata alla circostanza.

4.6. RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'ODV

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV, in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini riportati nel Regolamento dell'OdV.

5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Irigom promuove la conoscenza dell'adozione del Modello e dei suoi allegati, nonché dei loro successivi aggiornamenti tra tutti i Destinatari che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

La Società, nel rispetto delle disposizioni del Decreto, stabilisce e attua azioni formative per incrementare la sensibilità dei Destinatari sui temi dell'etica, della legalità e della lotta alla corruzione.

Risorse Umane, coordinandosi con l'OdV, gestisce la formazione del personale sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, nonchè sull'attuazione del Modello.

Le <u>azioni comunicative</u> che Irigom è tenuta a svolgere sul Modello (inteso come completo dei relativi allegati) sono:

- disponibilità del Modello nell'intranet della Società;
- distribuzione del Modello e a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione;
- e-mail / comunicazioni di aggiornamento effettuate a favore dei dipendenti, sulle modifiche apportate al Modello conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto;
- e-mail / comunicazione di nomina dell'OdV.

Il *percorso di formazione* prevede l'erogazione di corsi anche attraverso il ricorso a modalità informatiche. La partecipazione alla formazione è obbligatoria. La tracciabilità della partecipazione ai



seminari formativi è garantita attraverso la raccolta delle firme dei partecipanti o con altra modalità che potrebbe identificare la Società.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello o relative a sopravvenute novità normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'OdV, non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

Ai neoassunti, nell'ambito del processo di inserimento in Società, verrà effettuata attivitfà formativa sul Modello e sulle procedure aziendali.

5.2. INFORMATIVA A TERZI

Irigom promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico anche da parte di terzi mediante:

- pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet o rinvio al link di Capogruppo;
- richiesta di sottoscrizione di clausole contrattuali che richiamano al rispetto del Codice Etico e prevedono l'applicazione di sanzioni in caso di sua violazione.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello, compresi quelli in violazione delle misure di tutela del segnalante nonchè l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Irigom in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L'adeguatezza del sistema disciplinare viene costantemente monitorata dall'OdV.

6.2. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello si differenzia sia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti, della comunicazione con cui l'OdV segnala la possibile rilevanza ex D.Lgs. 231/2001 dell'episodio.



Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi per espletare gli accertamenti e i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV informa dei risultati della stessa, i soggetti competenti, che provvederanno a valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare/sanzionatorio.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi l'OdV, l'attività di istruttoria è svolta dal CdA.

Per quanto riguarda il dettaglio in merito al procedimento sanzionatorio seguito nei confronti dei diversi Destinatari del Modello si rinvia all'allegato 3 Sistema disciplinare.

6.2. SANZIONI /MISURE PREVISTE

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Per quanto riguarda il dettaglio in merito alle sanzioni applicabili ai diversi Destinatari del Modello si rinvia all'allegato 3 Sistema disciplinare.



PARTE SPECIALE



1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo, coerentemente con i principi delineati nella Parte Generale del presente Modello, di definire e formalizzare per <u>ogni area a rischio ex D.Lgs. 231/2001</u> individuata:

- il *potenziale profilo di rischio*, ovvero i reati che possono essere in astratto commessi nell'area a rischio e le modalità di attuazione degli stessi;
- le <u>attività a rischio-reato e le Strutture / i Referenti responsabili,</u> ovvero le diverse attività societarie a rischio di commissione dei reati indicati e le Strutture / i Referenti aziendali coinvolti nella loro gestione;
- i protocolli di controllo specifici che i Destinatari sono tenuti a rispettare, intendendosi per tali: le procedure e gli altri documenti che regolamentano lo svolgimento delle attività, gli specifici strumenti ed attività di controllo considerati rilevanti ai sensi della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, applicabili alle attività ed ai processi a rischio-reato.

La Società si adopera, in linea con quanto descritto nel capitolo 5 della Parte Generale, affinché venga data ai Destinatari adeguata informazione e formazione in ordine ai contenuti della Parte Speciale di specifico interesse.

È responsabilità dell'OdV verificare l'aderenza e la concreta attuazione di quanto previsto in materia di controlli nell'ambito delle diverse aree a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale, saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell'OdV.

Prima di passare alla descrizione delle singole aree a rischio, si riportano nel paragrafo successivo



2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Prima di descrivere le singole aree a rischio reato, si riportano dei principi di comportamento validi sia per le successive aree trattate che più in generale per tutte le attività svolte dalla Società.

Il presente Modello prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare qualsiasi fattispecie di reato (anche solo nella forma del tentativo), incluse pertanto anche quelle previste dal D.Lgs. 231/01 ed elencate nel capitolo 1.1 della Parte Generale;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali / di Gruppo;
- evitare di porre in essere azioni o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle illustrate nel capitolo 1.1 della Parte Generale;
- svolgere le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative vigenti;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi Sociali, dell'OdV e della società di revisione;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico e delle norme interne aziendali / di Gruppo, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- sottoporre eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta di un'altra persona), all'interpretazione delle norme vigenti e delle procedure vigenti, all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza;
- seguire criteri di escalation gerarchica nella gestione dei diversi rapporti (compresi quelli verso enti pubblici), soprattutto laddove si ravvisino criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società;
- assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate, comprese quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
- agire nel pieno rispetto delle competenze e del sistema di poteri/deleghe/procure in essere,
 anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- garantire la tracciabilità delle attività svolte e segnalare tempestiamente eventuali conflitti di interesse nel rispetto delle procedure vigenti.



3. AREE A RISCHIO-REATO

In considerazione delle caratteristiche delle attività di business proprie di Irigom, del contesto operativo in cui esse si svolgono, della struttura organizzativa e di controllo adottate, le <u>aree a rischioreato</u> identificate in seguito al Risk Assessment sono le seguenti:

- attività commerciale (capitolo 4);
- gestione dell'ambiente (capitolo 5);
- approvvigionamenti (capitolo 6);
- budget, contabilità, bilancio e fiscalità (capitolo 7);
- flussi finanziari (capitolo 8);
- rapporti con la pubblica amministrazione e gestione di erogazioni pubbliche (capitolo 9);
- selezione e gestione del personale (capitolo 10);
- omaggi, sponsorizzazioni, pubblicità, partecipazione ad eventi e liberalità (capitolo 11);
- sistemi informativi (capitolo 12);
- contenzioso (capitolo 13);
- affari societari (capitolo 14);
- gestione della salute e sicurezza sul lavoro (capitolo 15).

Le aree a rischio individuate possono mutare nel tempo, in considerazione di diversi fattori, quali ad esempio:

- l'ampliamento/modifica delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- il mutamento della struttura organizzativa e/o di business di Irigom;
- l'individuazione di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività della Società:
- la valutazione dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello, non ritenute pertanto idonee a prevenire la commissione di reati nell'ambito delle aree a rischio.

Conseguentemente nel tempo, al mutare dei fattori sopra evidenziati o di altri fattori al momento non prevedibili, la Società verifica, anche dietro impulso dell'OdV, la necessità di integrare/modificare le aree a rischio sopra evidenziate.

4. ATTIVITA' COMMERCIALE

4.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Attività commerciale" sono:

- Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), truffa (art.640, comma 2, n.1, c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Ad esempio, i reati di corruzione si potrebbero verificare per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: promessa di denaro o altra utilità a Funzionario Pubblico al fine di acquisire contratti con la PA).

La truffa si potrebbe realizzare attraverso la predisposizione di documentazione non veritiera in fase di offerta.

L'induzione indebita a dare o promettere utilità si configura, in via astratta, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio induca la Società a dargli o promettere di dargli denaro o altra utilità, per ottenere l'assegnazione di un contratto con la PA.

I citati reati sono da considerarsi applicabili in via residuale nella presente area a rischio, in considerazione del fatto che, al momento, sono rare le offerte indirizzate ad un ente pubblico.

- Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata: associazione per delinquere (art. 416) ed associazione di tipo mafioso anche straniere e (416-bis c.p.), nel caso in cui la Società ottenga il supporto di esponenti di associazioni delle tipologie suddette per l'ottenimento di contratti.
- **Art. 25-ter Reati societari**: corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.).

Tali fattispecie si potrebbero ad esempio verificare nel caso in cui la Società offra o prometta, anche per interposta persona, dei benefici non dovuti ad un Cliente) (es.: promessa di denaro, sostenimento di spese di ospitalità al di fuori dell'ordinarietà) per convincerlo a firmare il contratto con la Società. Inoltre, si potrebbe in astratto verificare anche in via strumentale tramite l'accordo tra la Società ed il Cliente al quale viene applicata una tariffa più alta al fine della costituzione di fondi utilizzabili per fini corruttivi.

- Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), attentato per finalità terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art.



302 c.p.), violazioni a quanto previsto dall'art. 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (firmata a New York il 9 dicembre 1999). Tali reati potrebbero essere commessi nel caso in cui Irigom procacci in maniera consapevole risorse finanziarie da destinare a soggetti a loro riconducibili, contribuendo volontariamente all'operatività del programma criminoso o agevolando l'attività delle suddette associazioni al fine di ottenere vantaggi o altre utilità dalle predette organizzazioni criminali.

- Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Il reato di riciclaggio si potrebbe verificare nell'attività di vendita qualora la Società ceda un rifiuto, per il cui recupero è stato utilizzato denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

Per quel che riguarda la gestione dell'attività commerciale verso soggetti privati, essa potrebbe costituire un potenziale strumento per la commissione del reato di ricettazione, nel caso in cui la Società venga pagata dal Cliente attraverso l'utilizzo di somme di provenienza illecita.

Il reato di autoriciclaggio si configura qualora la Società, a seguito della commissione o del concorso in commissione di uno dei reati indicati nella presente area a rischio, ottiene delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe configurarsi qualora la Società, per consentire ad un terzo l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta fatture o altri documenti per operazioni mai rese, a fronte del riconoscimento da parte del terzo di un vantaggio economico per Irigom quale, ad esempio, l'ottenimento di una variante d'ordine del Cliente.

4.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "Attività commerciale" sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- individuazione dei potenziali Clienti (AD, Commerciale con l'eventuale supporto di Capogruppo);
- formulazione, negoziazione e sottoscrizione dell'offerta (AD, Commerciale e Strutture tecniche per competenza aziendali e/o eventuali Strutture di Capogruppo);
- gestione delle relazioni con i Clienti (AD, Vendite, Strutture tecniche per competenza aziendali e/o eventuali Strutture di Capogruppo).

4.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- l'attribuzione delle responsabilità ai Referenti coinvolti nell'iter operativo dell'individuazione, negoziazione, contrattazione e gestione dei rapporti con i Clienti;



- l'identificazione dei canali utilizzati per l'individuazione di nuovi Clienti e opportunità commerciali (es. tramite Capogruppo, ricerche online, ecc.);
- la valutazione, la negoziazione delle condizioni contrattuali, la conclusione del contratto con un Cliente solo in seguito all'acquisizione/disposizione della documentazione e delle informazioni necessarie (es. analisi tecniche del rifiuto, tipologia del rifiuto, codice CER, fotografie rappresentative del rifiuto);
- la richiesta e disponibilità di tutte le autorizzazioni necessarie ed il rispetto dei vari adempimenti previsti, con il coinvolgimento di diversi soggetti e la tracciabilità di tali operazioni;
- lo svolgimento di verifiche di onorabilità da effettuare preliminarmente alla stipula dei contratti con nuovi Clienti;
- la regolamentazione della definizione delle tariffe standard e del pricing in fase di contrattualizzazione con il Cliente, comprese le modalità attraverso cui sono definite le tariffe utilizzate nei contratti con parti correlate;
- il ricorso a standard contrattuali differenti a seconda dell'impianto interessato e di conferimenti in ingresso o in uscita;
- il coinvolgimento di soggetti con competenze legali, laddove ritenuto opportuno, in caso di stipula di contratti diversi da quelli standard e relativi a Clienti rilevanti;
- il coinvolgimento di diversi soggetti nelle varie attività che caratterizzano la presente area a rischio (es. predisposizione dell'offerta con il coinvolgimento delle Strutture tecniche e gestione della trattativa da parte dell'Amministratore Delegato / Commerciale);
- l'interruzione della trattativa con il Cliente in presenza di motivi ostativi (es. autorizzazione non conforme all'accettabilità nell'impianto di Irigom/ dell'impianto di destinazione) segnalati dalle Strutture tecniche;
- la sottoscrizione di accordi commerciali da parte di soggetto delegato ad assumere impegni per la Società;
- la formalizzazione di qualsiasi accordo con il Cliente, compresi i contratti con società del Gruppo stipulati alle migliori condizioni di mercato, nel rispetto della normativa vigente;
- la regolamentazione delle fasi del processo di partecipazione a bandi di gara pubblici, con indicazione almeno di responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati per l'identificazione di bandi di gara, la decisione di partecipazione e la predisposizione della documentazione nei diversi step di gara;
- i criteri di escalation gerarchica nella negoziazione e conclusione dei rapporti contrattuali e successive variazioni, laddove si ravvisino criticità;
- la previsione negli standard contrattuali di una clausola secondo cui:
 - il Cliente si impegna a prendere visione e rispettare quanto previsto nel Codice Etico di Gruppo;
 - è prevista l'applicazione di sanzioni fino alla risoluzione del contratto in caso di comportamenti non in linea con il Codice Etico di Gruppo;
- nella gestione del rapporto con il Cliente, l'adozione di comportamenti coerenti con le disposizioni contrattuali;



l'archiviazione della documentazione che consenta la tracciabilità dell'intero processo.				

5. GESTIONE DELL'AMBIENTE

5.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Gestione dell'ambiente" sono quelli relativi all'art. 25-undecies – Reati ambientali.

Le tipologie di reato individuate come potenzialmente realizzabili sono:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza o in violazione della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 e 4 D.lgs. 152/06), nei seguenti casi:
 - o qualora la Società effettui attività di stoccaggio preliminare di rifiuti e attività di trattamento in assenza o in difformità a quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi; oppure effettui la gestione del deposito temporaneo in modo non conforme alla normativa applicabile;
 - o omessa o carente gestione dei provvedimenti autorizzativi (comunicazioni, modifiche, integrazioni, cessazioni, attuazione piani di monitoraggio, ecc.);
 - non corretta classificazione dei rifiuti e conseguente scelta erronea di trasportatori / smaltitori-recuperatori;
 - o erronea attribuzione di certificazione di End of Waste che non possiedono i requisiti amministrativi o tecnici per essere esclusi dal regime dei rifiuti;
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, D.lgs. 152/06), qualora la Società effettui attività di stoccaggio o abbandono di rifiuti di varia tipologia in aree non dedicate o non predisposte, su suolo nudo. Tale reato potrebbe essere commesso da Irigom anche in caso di presenza e superamento dei limiti previsti per il deposito temporaneo dei propri rifiuti (oltre 12 mesi) oppure di stoccaggio di rifiuti in ingresso senza il rispetto delle prescrizioni quantitative o temporali presenti all'interno dell'autorizzazione;
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06), qualora la Società non effettui la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti, presso i reparti produttivi o presso i depositi temporanei; oppure effettui miscelazioni di rifiuti pericolosi appartenenti a categorie CER differenti; oppure effettui una errata classificazione dei rifiuti, che potrebbe portare ad una miscelazione degli stessi con codici CER in realtà differenti;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario o i documenti sostituivi previsti ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti (art. 258 c. 4 secondo periodo D.lgs. 152/06), qualora la Società abbia predisposto certificati di analisi di rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, oppure utilizzi un certificato falso per il trasporto o qualora effettui trasporto di End of Waste che dovessero perdere la qualifica di prodotto e quindi ritornare rifiuti causa di un certificato di analisi;
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.lgs. 152/06), qualora la Società spedisca rifiuti all'estero, in qualità di produttore, verso centri non autorizzati al recupero dei rifiuti o qualora fornisca all'organizzatore del trasporto/notificatore documentazione errata in merito alle caratteristiche del rifiuto tramite certificati di analisi di comodo e falsi;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. e D.Lgs. 21/2018) qualora la Società emetta formulari di identificazione recanti indicazione mendace della



categoria, accompagnati da certificati di analisi di comodo e falsi: Tale reato potrebbe essere commesso anche nel caso in cui Irigom affidi trasporto o smaltimento di rifiuti a soggetti terzi non autorizzati o che operano in difformità alle norme previste, oppure riceva rifiuti da recuperare da parte di soggetti terzi non autorizzati o che operano in difformità rispetto alle normative previste;

- superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.lgs. 152/06), qualora la Società superi i limiti prescritti per le emissioni in aria a seguito di fuori norma dei parametri per mancata o insufficiente manutenzione degli impianti di abbattimento emissioni, oppure nel caso di mancato controllo e superamento delle soglie limite autorizzate e relativo inquinamento ambientale ovvero nell'ipotesi di un processo a monte fuori controllo e/o processo di abbattimento delle emissioni non efficace;
- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/06), qualora la Società non rispetti tutte le prescrizioni autorizzative, oppure non esegua i monitoraggi periodici degli scarichi o effettui dei fuori norma per mancata o insufficiente manutenzione degli impianti di depurazione e filtrazione degli scarichi, ovvero per mancato controllo o superamento delle soglie limite;
- scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06),
 qualora la Società contravvenga al divieto di scarico nel suolo, sottosuolo o acque sotterranee
 o effettui uno scarico non preventivamente autorizzato come previsto dalla normativa;
- omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006), qualora la Società:
 - o non effettui nei casi previsti la comunicazione amministrativa di cagionato inquinamento;
 - effettui uno sversamento di liquidi pericolosi (ad esempio olii) e contaminazione della fogna bianca;
 - o abbia una gestione non adeguata delle aree di deposito temporaneo e stoccaggio di materiali liquidi con percolamento su terreno non pavimentato;
 - o a causa della scarsa manutenzione e controllo delle fognature con reflui contenenti sostanze pericolose, produca un rilascio nell'ambiente;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), qualora la Società effettui cessione abusiva, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono o disfacimento illegittimo di materiale ad alta radioattività;
- inquinamento ambientale, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente (artt. 452 bis, 452 quater), qualora la Società diventi responsabile della compromissione o deterioramento significativo e misurabile a seguito di inquinamento di varia natura indotto su una o più matrici ambientali (inquinamento ambientale) oppure alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema (disastro ambientale);
- delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.) qualora la Società commetta per colpa i fatti previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater;
- associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti nel titolo vi-bis del codice penale e associazione di tipo mafioso finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del



controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452 octies c.p.).

5.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area a rischio "<u>Gestione</u> <u>dell'ambiente</u>" sono di seguito sintetizzate con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- gestione provvedimenti autorizzativi (Rappresentante Legale, Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente di seguito denominato anche "RSGI");
- gestione dei rifiuti (Rappresentante Legale, Responsabile Tecnico, RSGI, Responsabile Produzione e Manutenzione, Responsabili Operazioni e Logistica, Responsabili Gestione Rifiuti);
- gestione delle emissioni in aria (Rappresentante Legale, RSGI, Responsabile Produzione e Manutenzione);
- gestione degli scarichi idrici (Rappresentante Legale, RSGI, Responsabile Produzione e Manutenzione);
- gestione inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee e bonifica dei siti (Rappresentante Legale, RSGI);
- gestione di impianti e processi in condizioni normali, anomale e di emergenza (Rappresentante Legale, RSGI, Responsabile Produzione e Manutenzione).

5.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, l'impegno a:

- migliorare continuamente la performance ambientale dei suoi processi produttivi e soddisfare tutti i principali requisiti legislativi e regolamentari in materia. Questo comprende lo sviluppo e l'estensione di un Sistema di Gestione Ambientale efficace e certificato che si basa sui principi fondamentali della riduzione al minimo dell'impatto ambientale e dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse;
- stimolare ed incoraggiare i dipendenti a partecipare attivamente all'attuazione di questi principi, tramite la divulgazione di informazioni e regolari corsi di formazione e si aspetta che i dipendenti svolgano un ruolo attivo nell'applicazione di tali principi nella loro attività lavorativa;
- programmare le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente:

- possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs.



231/2001 segnalando tempestivamente, alla Struttura deputata, ogni situazione di pericolo per l'ambiente;

- siano tesi ad impedire, intralciare, eludere, compromettere gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo ambientali sia che essa sia svolta per conto della Società sia che sia svolta da autorità di controllo;risultino in violazione alla normativa aziendale o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

È fatto obbligo di osservare:

- tutti i dettami previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) o da altre leggi e regolamenti in materia ambientale per quanto applicabile;
- tutti i dettami previsti dalla normativa e i regolamenti relativi al trasporto su strada di merci pericolose (ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) per quanto applicabile;
- tutti i dettami previsti dalla normativa e i regolamenti relativi alla gestione delle sostanze chimiche (Reach, CLP) per quanto applicabile;
- i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle procedure del Sistema di Gestione Ambientale.

In tema di deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la tutela dell'ambiente viene inoltre garantito che:

- le deleghe in materia ambientale, ove previste, sono adeguatamente formalizzate, con la specifica indicazione dei poteri delegati, la firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicizzate all'interno della Società e all'esterno ove richiesto;
- il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- il sistema delle deleghe, nomine e designazioni è coerente con l'evoluzione dell'organizzazione societaria e con quanto previsto da leggi e regolamenti in materia ambientale;
- le Strutture incaricate di compiti rilevanti per la tutela ambientale sono dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili.

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile e del sistema normativo aziendale che, oltre a inglobare i principi espressi nel Codice Etico e gli obblighi e divieti sopra evidenziati, prevede che i destinatari garantiscano nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze:

- la definizione e l'aggiornamento, in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società, nonché nella normativa di riferimento, di procedure specifiche per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con l'attività, in cui siano disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate;
- l'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge e la loro conservazione;
- il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente e la definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti eventualmente individuati;



- un adeguato livello di informazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori sul sistema procedurale ambientale definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
- la selezione dei fornitori, il successivo affidamento dei contratti e il monitoraggio delle prestazioni, in modo tale da garantire che i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;
- l'attuazione di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate in ambito ambientale, anche con l'eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello.

I principi di controllo specifici definiti per disciplinare le attività individuate dalla Società come a potenziale rischio ai fini della commissione dei reati ambientali prevedono, inoltre, quanto segue:

- gestione dei rifiuti. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in capo al produttore del rifiuto garantendo la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti;
 - le attività di recupero e di messa in riserva di rifiuti (stoccaggio) in accordo alle prescrizioni autorizzative in materia e, più in generale, il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e/o da provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti in materia di gestione dei rifiuti;
 - il mantenimento delle certificazioni e della corretta operatività prevista dai Regolamenti (UE) 333/2011 e 715/2013 per la produzione di End of Waste (EoW) derivanti da rottami ferrosi o rottami di rame;
 - la gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione in modo tale da garantire il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi e temporali per il deposito temporaneo previsti dalla normativa vigente;
 - la gestione cespiti aziendali da dismettere garantendo adeguata armonizzazione tra le procedure o prassi adottate per la depatrimonializzazione degli stessi e la normativa applicabile in tema di rifiuti;
 - l'identificazione di tutte le tipologie di rifiuti prodotti e l'attribuzione del corretto codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità;
 - il ricorso, ove necessario, ad analisi di caratterizzazione dei rifiuti effettuate da laboratori qualificati previa individuazione della frequenza di caratterizzazione, delle modalità di campionamento e di adeguati flussi informativi verso i laboratori di analisi in merito alla provenienza e composizione dei campioni da analizzare;
 - la qualifica iniziale, secondo criteri definiti, e la verifica periodica del possesso e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti, da parte dei fornitori di servizi inerenti la gestione dei rifiuti (laboratori di analisi, trasportatori, smaltitori, intermediari);



- la verifica puntuale della validità, correttezza e completezza di tutta la documentazione tecnico amministrativa legata alla ricezione di rifiuti da trattare e all'esitazione e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- un adeguato livello di interfaccia tra tutte le Strutture potenzialmente coinvolte nella spedizione di materiale, per discriminare i sottoprodotti dai rifiuti per come definiti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di garantire che eventuali spedizioni transfrontaliere di rifiuti vengano effettuate nel rispetto della normativa applicabile;
- la vigilanza e il controllo sulle attività di gestione rifiuti affidate a terzi, compreso il monitoraggio della presenza della documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti (es. IV° copia del formulario di identificazione dei rifiuti), da ricevere entro di tempi previsti dalla norma applicabile, e l'adozione dei provvedimenti di legge ove previsti;
- la definizione delle informazioni che devono essere fornite ai fornitori di servizi inerenti la gestione dei rifiuti, ditte terze e appaltatori riguardo le norme e prescrizioni da rispettarsi nell'ambito dello svolgimento della loro attività per conto della Società;
- l'inserimento, nei documenti contrattuali con appaltatori o subappaltatori operanti per conto della Società, degli obblighi e divieti a loro carico in relazione alla gestione dei rifiuti da loro prodotti.

È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e sostanze di qualsiasi altra natura. È fatto divieto, inoltre, di:

- miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
- gestire rifiuti sanitari. Ove accadesse dovranno essere gestiti nel rispetto della specifica normativa applicabile;
- gestire rifiuti ad alta radioattività. Ove accadesse di rinvenire alta radioattività nei rifiuti, dovranno essere attivate le azioni nel rispetto della specifica normativa applicabile;
- effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Ove necessario dovranno essere effettuate nel rispetto della specifica normativa applicabile;
- *gestione delle emissioni.* Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - l'identificazione di tutti i punti di emissione;
 - la gestione e attuazione puntuale di tutti gli adempienti previsti dalla normativa applicabile e dai provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti in materia di emissioni in atmosfera;
 - la qualifica iniziale dei fornitori di servizi inerenti la gestione delle emissioni in atmosfera (es. laboratori di campionamento e analisi) secondo criteri definiti;
- *gestione degli scarichi idrici.* Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - l'identificazione di tutti i punti di scarico;



- la gestione e attuazione puntuale di tutti gli adempienti previsti dalla normativa applicabile e dai provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti in materia di scarichi idrici;
- la qualifica iniziale dei fornitori di servizi inerenti la gestione degli scarichi idrici (es. laboratori di campionamento e analisi) secondo criteri definiti;
- *gestione inquinamento e bonifica dei siti.* Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - l'adozione di misure preventive e di mitigazione in caso di eventi accidentali potenzialmente inquinanti;
 - la comunicazione ex art. 242 e ss. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o in caso di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
 - la bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- *gestione impianti e processi in condizioni normali, anomale e di emergenza.* Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la corretta conduzione e gestione degli impianti e processi in condizioni operative normali, anomale (compresa la manutenzione) e di emergenza, garantendo la gestione e il monitoraggio dell'integrità ed affidabilità degli impianti e le necessarie misure di prevenzione e mitigazione degli impatti ambientali;
 - la formalizzazione ed attuazione di piani di taratura e manutenzione preventiva e su condizione di impianti, macchine, attrezzature, apparecchiature e strumenti di presidio ambientale, tenendo conto delle indicazioni dei produttori e della normativa applicabile;
- <u>gestione provvedimenti autorizzativi.</u> Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - l'identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di rinnovo, modifica, aggiornamento, cessazione di autorizzazioni preesistenti e la predisposizione della relativa istruttoria, nonché le necessarie verifiche di completezza ed accuratezza sulla documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
 - il monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo/modifica delle autorizzazioni esistenti e la comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
 - l'individuazione di tutte le prescrizioni (anche quelle una tantum) previste dai provvedimenti autorizzativi e la comunicazione delle stesse alle figure interessate per la relativa attuazione;
 - la segregazione delle Strutture coinvolte nel processo di ottenimento e gestione dei provvedimenti autorizzativi.

Con riferimento ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente ai sensi degli artt. 452-bis, 452-quater e 452-quinquies c.p, nonché ai reati di carattere associativo che determinano "circostanze aggravanti" ai sensi dell'art. 452-octies del c.p., si pone in

Irigom S.r.l.



rilievo come i relativi rischi appaiano già presidiati dai principi di controllo specifici sopra definiti, dalle regole previste nelle procedure, nel Codice Etico e nelle altre aree a rischio della presente Parte Speciale del Modello cui si rimanda.

Oltre a quanto sopra, è prevista la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative volte a pianificare ed attuare verifiche di conformità normativa periodiche e sistematiche, comprensive, tra l'altro, degli aspetti previsti nel titolo VI – bis del codice penale.

6. APPROVVIGIONAMENTI

6.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Approvvigionamenti" sono:

- Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o premettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

In via esemplificativa, tali reati potrebbero essere commessi a titolo esemplificativo:

- con la stipula di contratti a favore di persone o società vicine o gradite ai soggetti pubblici (anche per il tramite di qualcuno che eserciti influenze illecite), per ottenere favori nell'ambito delle attività di Irigom;
- tramite il riconoscimento di prestazioni non realizzate / forniture non consegnate dal fornitore connivente ovvero attraverso l'approvazione di varianti contrattuali inesistenti a favore del medesimo, che riconosce parte di tale compenso non dovuto in fondi extra contabili che Irigom utilizza per fini corruttivi.
- Art 24-ter Criminalità organizzata: associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), nell'ipotesi in cui la Società stipuli contratti con fornitori ad essi riconducibili;
- Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio: concorso nei reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) e fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), nell'ipotesi in cui volontariamente ci si rivolga a fornitori che nello svolgimento delle loro attività commettono i delitti/reati in questione;
- Art. 25-ter Reati societari: corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), nell'ipotesi in cui ad esempio un referente della Società dia o offra/prometta denaro o altra utilità al responsabile di contratto del fornitore per evitare che evidenzi delle problematiche riscontrate nello svolgimento delle sue attività (es. problematiche in materia ambientale);
- Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); istigazione a



commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); violazioni a quanto previsto dall'art. 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (firmata a New York il 9 dicembre 1999).

Tali reati potrebbero in astratto essere commessi, nel caso in cui si forniscano, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi (es. attraverso l'attribuzione di un contratto) a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo, attraverso la selezione di fornitori, ottenendone un vantaggio economico (ad esempio condizioni economiche fuori mercato).

- Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.). Tale reato potrebbe in astratto essere realizzato dalla Società in concorso con i propri fornitori per attività da questi svolta all'interno di aree di Irigom o comunque sotto il suo controllo. Il vantaggio consiste nel fatto che il fornitore, commettendo tale tipo di reato, può ottenere un risparmio che consente di applicare ad Irigom un prezzo inferiore.
- Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: ricettazione (art. 648 c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Il reato di ricettazione si potrebbe configurare, a titolo di esempio, nell'ipotesi di acquisto di beni provenienti da un qualsiasi reato, ovvero nel caso di ovvero nel caso di utilizzazione da parte del fornitore di risorse di provenienza illecita.

Il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), a seguito della commissione o del concorso in commissione di un delitto tra quelli previsti nell'Area in esame, Irigom ottenga delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 377-bis c.p., qualora la Società, induca un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento, promettendo ovvero concedendo l'affidamento di un appalto a un soggetto gradito a colui che è tenuto a rendere tali dichiarazioni all'autorità giudiziaria.
- Art. 25-duodecies Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/98); favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5 D.Lgs. 286/98). Tali reati potrebbero in astratto essere realizzati da Irigom in concorso con i propri fornitori per attività da questi svolta all'interno di aree della Società o comunque sotto il suo controllo. Il vantaggio per Irigom consiste nel fatto che il fornitore offre le attività a prezzo inferiore, riuscendo a sostenere dei costi di personale più bassi.
- Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) ad esempio nel caso di emissione di fatture false da parte di un fornitore, per consentire alla Società di alterare i valori della dichiarazione annuale.
- **Art. 25-sexiesdecies Reati di contrabbando**: i reati di contrabbando, nell'ipotesi in cui la Società, nella realizzazione delle attività connesse con l'importazione, ponga in essere azioni



illecite volte alla sottrazione (realizzata o presunta o anche tentata) delle merci al pagamento dei diritti di confine dovuti. Si precisa che le attività di importazione di Irigom sono sporadiche e che i reati di contrabbando sono considerati a rischio solo in via residuale a titolo cautelativo.

6.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "Approvvigionamenti" sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- attivazione del processo di approvvigionamento e definizione delle specifiche di fornitura (Responsabile della Struttura richiedente);
- gestione delle attività di selezione del fornitore (richiesta, ricezione e analisi delle offerte) (Acquisti / Capogruppo, Responsabile della Struttura richiedente);
- negoziazione e stipula del contratto con il fornitore (Responsabile della Struttura richiedente, AD);
- gestione del rapporto con il fornitore (Responsabile della Struttura richiedente, Acquisti);
- gestione della qualifica del fornitore (Acquisti).

6.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- la definizione delle principali attività nonché dei ruoli e delle responsabilità delle Strutture coinvolte per le varie tipologie di acquisto, se differenti, garantendo in ogni fase, per quanto possibile, un'adeguata separazione dei compiti. Più in particolare si riportano di seguito gli elementi cardine:
 - per quel che riguarda la richiesta di acquisto, si prevede:
 - la formalizzazione della richiesta a cura del Responsabile della Struttura richiedente e nell'ambito del budget affidatogli. Le richieste di acquisto di fornitura di beni e servizi devono essere presentate per iscritto (salvo per i casi di forniture standard e di importi esigui per i quali la richiesta è effettuata anche per le vie brevi) per garantire la tracciabilità dell'iter a partire dal sorgere dell'esigenza, oltre a garantire una gestione efficiente ed efficace del processo di acquisto;
 - la regolamentazione dell'iter da seguire nel caso di acquisti di importo superiore al budget;
 - l'approvazione della richiesta di acquisto a cura del soggetto munito di necessarie deleghe;
 - in fase di selezione e scelta delle offerte di fornitura, deve essere garantito/a:
 - almeno per le offerte di importi rilevanti o con riferimento alle quali si prevedono elevati volumi di acquisto nell'arco di un determinato periodo



temporale, la richiesta e la valutazione di una pluralità di preventivi da cui trarre una shortlist attraverso cui identificare il fornitore;

- il ricorso a criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del Codice Etico, del Modello e nel rispetto delle procedure che descrivono l'iter da seguire e le persone da coinvolgere;
- lo svolgimento, in via preventiva, di verifiche di onorabilità sui fornitori al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari. Qualora non già qualificati, la Struttura competente deve procedere alla loro qualifica attraverso la richiesta di alcuni documenti (ad es. l'iscrizione nella White List ovvero una dichiarazione antimafia dei soggetti degli organi sociali e dei familiari conviventi.) e/o la verifica dei dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.);
- il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ai quali sono chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, autorizzativi, di coordinamento e di controllo del rispetto delle procedure);
- in fase di <u>definizione dell'ordine/contratto</u> si prevede:
 - la definizione di condizioni economiche coerenti con la tipologia di fornitura richiesta;
 - il ricorso per quanto possibile a format di ordine di acquisto con clausole contrattuali standard elaborato con il supporto di soggetti con competenze legali;
 - la sottoscrizione dell'ordine/contratto da parte di soggetto della Società dotato di idonea procura in tal senso e nel rispetto dei limiti di importo;
 - l'individuazione nel contratto della Struttura aziendale responsabile di monitorare l'attività del fornitore;
 - l'inserimento, laddove possibile, di adeguate clausole di prevenzione ex D.Lgs.
 231/01 (si veda oltre);
- la fase di <u>ricezione, controllo e valutazione della fornitura e di autorizzazione al</u> pagamento deve prevedere che:
 - per quanto possibile, la ricezione/controllo dei beni/servizi sia effettuato da soggetto diverso da chi gestisce la fase di offerta e negoziazione con il fornitore e da chi effettua il pagamento della fornitura/prestazione;
 - le eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusi eventuali inadempimenti o adempimenti parziali di obbligazioni contrattuali, devono essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle Strutture competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge;
 - l'attività prestata dal fornitore sia debitamente documentata e la Struttura che si è avvalsa della sua opera, attesti l'effettività della prestazione, prima della liquidazione dei relativi onorari;
- l'archiviazione in formato cartaceo/informatico dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività (richieste di offerta, offerte ricevute, valutazioni delle offerte, ordini di



acquisto/contratti, ecc.), al fine di assicurare la tracciabilità del processo di gestione degli acquisti di beni e servizi;

- la valutazione e qualificazione dei fornitori, nonché loro iscrizione nell'albo della Società e le verifiche periodiche su fornitori già iscritti in tale albo;
- la predisposizione di format di ordine di acquisto con clausole contrattuali standard, nell'ambito delle quali sono previste, tra l'altro, clausole secondo cui:
 - il fornitore si impegna a prendere visione e rispettare quanto previsto nel Codice Etico di Gruppo;
 - è prevista l'applicazione di sanzioni fino alla risoluzione del contratto in caso di comportamenti non in linea con il Codice Etico di Gruppo;
 - il fornitore dichiara l'assenza di conflitti di interesse al momento della nascita del rapporto e si impegna a segnalare tempestivamente a Irigom l'eventuale sopraggiungere dello stesso, nel corso del rapporto contrattuale.



7. BUDGET, CONTABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ

7.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio <u>"Budget, Contabilità, bilancio e fiscalità"</u> sono:

- Artt. 24 e 25 Reati contro la Pubblica Amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), e peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), truffa (art.640, comma 2, n.1, c.p.). Le attività rientranti in questa area a rischio sono in astratto considerarsi strumentali alla realizzazione dei reati indicati in quanto possono costituire strumento per la creazione, attraverso artifici contabili, di fondi occulti. La creazione di tali fondi può avvenire in astratto mediante la realizzazione delle condotte di seguito riportate:
 - alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili;
 - variazione dei conti esistenti (nel senso di omissione, in tutto o in parte, di fatti materiali rilevanti, ovvero esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero);
 - o inserimento di poste a valori difformi da quelli reali (ad esempio svalutazione dei crediti);
 - o contabilizzazione di costi per beni e servizi non ricevuti o registrazione di operazioni inesistenti;
 - mancata verifica delle voci di costo definite nel budget;
 - o artefatta esecuzione delle analisi relative al controllo di gestione.
- Art. 25-ter Reati societari: false comunicazioni sociali (art. 2621), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.1 c.c.).

Tali reati potrebbero, in via astratta, verificarsi ad esempio attraverso l'esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste estimative/valutative di bilancio, la modifica dei dati contabili presenti sul sistema informatico, l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi, ecc.

I reati corruttivi, invece, potrebbero in via astratta configurarsi nel caso in cui ad esempio un referente di Irigom dia o offra/prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un terzo, al fine di ricevere dei documenti falsi e/o alterati che permettano di esporre in contabilità dei dati non veritieri.

- Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). La Società potrebbe incorrere in questo reato se a seguito della commissione o del concorso in commissione di un



altro reato (tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/01), ottiene delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Più in particolare II reato di:
 - o dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si potrebbe configurare qualora allo scopo di evadere le imposte, Irigom indichi nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi; nella dichiarazione annuale vengono indicati elementi passivi fittizi o attivi inferiori a quelli reali grazie ai documenti registrati.
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si potrebbe configurare qualora la Società per evadere le imposte e con la coscienza e volontà del superamento delle soglie di punibilità ex-lege pone in essere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie oppure impiega mezzi fraudolenti atti ad ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria oppure presenta una dichiarazione non veritiera;
 - o emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe configurarsi qualora la Società, per consentire ad un terzo l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta fatture o altri documenti per operazioni mai rese, a fronte del riconoscimento da parte del terzo di un vantaggio economico per Irigom quale, ad esempio, l'ottenimento di una variante d'ordine del Cliente;
 - occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe configurarsi qualora Irigom proceda all'occultamento o alla distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, per rendere impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari della Società;
 - o sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), che potrebbe configurarsi qualora Irigom compia simultaneamente atti fraudolenti su beni propri allo scopo di rendere inefficace, per sé o per altri, anche parzialmente, la procedura di riscossione coattiva, oppure indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali per ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute.
- Art. 25-sexiesdecies Reati di contrabbando: i reati di contrabbando, nell'ipotesi in cui la Società predisponga documentazione non corretta al fine di sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

7.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "Budget, contabilità, bilancio e fiscalità" sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:



- predisposizione del budget/forecast e monitoraggio dell'avanzamento del consuntivo rispetto al budget (AD, Consigliere delegato, Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti, Contabilità/Amministrazione, Risorse Umane, Direzione Generale e Direzione Finanziaria della Capogruppo);
- elaborazione di rendiconti/emissione delle fatture attive (Contabilità/Amministrazione, Produzione e Manutenzione per l'impianto di Taranto, Produzione – Manutenzione - Gestione Rifiuti e Operations/Logistica e Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti);
- gestione della fatturazione/rendicontazione passiva (Fatturazione Passiva e Struttura di competenza);
- effettuazione delle registrazioni contabili e tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori (Contabilità/Amministrazione);
- operazioni di chiusura per la redazione delle situazioni contabili e del bilancio (accantonamenti, svalutazioni, rettifica, assestamento, riconciliazioni, ecc.) (AD, Contabilità/Amministrazione, Risorse umane, Fatturazione Passiva, Magazzino Ricambi);
- gestione della fiscalità (adempimenti in materia di IVA, IRAP, diritti camerali, adempimenti quale sostituto di imposta, predisposizione della dichiarazione dei redditi, ecc.) (Contabilità/Amministrazione con il supporto di Capogruppo e/o del suo outsourcer);
- predisposizione delle chiusure contabili mensili e del progetto di bilancio (AD, Contabilità/Amministrazione, Strutture/Uffici per competenza e outsourcer della Capogruppo);
- gestione dei cespiti (Contabilità/Amministrazione).

7.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- con riferimento alla formazione del Budget annuale:
 - la compilazione a cura del Responsabile Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti del format fornito dalla Capogruppo, con il coinvolgimento dei Responsabili delle diverse Strutture aziendali per competenza;
 - la verifica di congruità con gli obiettivi e con le priorità strategiche della Società effettuata dall'AD. Nel caso in cui i dati non siano congruenti, l'AD definisce eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare;
 - la definizione a cura dell'AD, con il supporto del Responsabile Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti, della proposta finale da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
 - o la sottoposizione del budget alla Direzione Generale di Capogruppo;
 - o la condivisione del documento di budget approvato, tramite la comunicazione ai Responsabili di Struttura del budget disponibile per competenza;



- relativamente al forecast, l'effettuazione su base mensile dell monitoraggio dell'avanzamento del consuntivo rispetto al budget a cura del Responsabile Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti, con approvazione da parte dell'AD prima dell'invio alla Capogruppo;
- con riferimento alla tenuta della contabilità, la segregazione, per quanto possibile compatibilmente con la dimensione della Società, tra chi effettua le registrazioni contabili delle fatture attive / passive e chi monitora gli incassi / predispone la lista dei pagamenti / dispone i pagamenti;
- in merito alla predisposizione ed approvazione del Bilancio:
 - o la definizione e l'invio, a tutti i Responsabili delle Strutture aziendali interessate, del calendario delle chiusure indicante le informazioni necessarie da produrre e le relative tempistiche a cura del Responsabile Contabilità/Amministrazione;
 - o l'elaborazione, a cura dei Responsabili delle Strutture per competenza, dei dati necessari da condividere al Responsabile Contabilità/Amministrazione;
 - l'elaborazione del bilancio di verifica a fine anno e l'effettuazione delle scritture di assestamento (integrazione, assestamento e rettifica), tramite specifico software, a cura del Responsabile Contabilità/Amministrazione con il supporto dell'outsourcer della Capogruppo;
 - la redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione a cura del Responsabile Contabilità/Amministrazione, con il supporto per competenza delle altre Strutture dell'outsourcer della Capogruppo e dei Responsabili delle Strutture per competenza, e verifica della stessa a cura dell'AD;
 - o la condivisione preliminare della bozza di bilancio con l'AD e la revisione della medesima da parte della Società di revisione e del Collegio Sindacale;
 - l'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amminisrazione e successivamente da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla legge;
 - o la tracciabilità delle varie attività volte alla predisposizione ed approvazione del Bilancio e l'archiviazione della relativa documentazione;
 - la gestione di appositi flussi informativi con l'outsourcer che supporta la Contabilità/Amministrazione nella gestione della fiscalità ed operante in virtù di apposito contratto;
 - o il monitoraggio del corretto assolvimento dei compiti trasferiti allo studio professionale esterno;
- in merito alla gestione della fiscalità, effettuata anche tramite il supporto di Capogruppo e/o dell'outsourcer, con riferimento ai vari adempimenti cui la Società è tenuta nel rispetto della legge:
 - o l'effettuazione del monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
 - o la verifica della completezza e correttezza dei dati contabili e gestionali necessari al calcolo delle imposte dirette e indirette;
 - o la determinazione delle imposte dirette e indirette rispetto alle evidenze e alla normativa contabile e fiscale;



- o la formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte dirette e indirette;
- l'obbligo di evitare ogni comportamento che possa ostacolare l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria ovvero indurre la stessa in errore, ovvero comportamenti volti a occultare o distruggere documenti contabili la cui conservazione è obbligatoria, ossia atti fraudolenti sui propri e altrui beni al fine di non pagare o pagare meno imposte;
- l'effettuazione di una puntale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle Strutture che hanno usufruito della prestazione al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto;
- l'archiviazione e conservazione della documentazione amministrativa / contabile nel rispetto della normativa civilistica e fiscale.

Oltre a quanto già sopra indicato e a quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo, Irigom richiede:

- l'espresso divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale, nonché delle attività di verifica posta in essere da altri organi di controllo;
- l'effettuazione di riunioni almeno annuali tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'OdV;
- di disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni di carattere doganale, garantendo la tracciabilità delle stesse di modo tale che sia sempre possibile ripercorrere le movimentazioni dalla loro origine con il supporto di tutta la documentazione necessaria;
- di fornire relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie ed altre transazioni d'affari gestite, facendo sì che ogni operazione sia supportata da adeguata, chiara e completa documentazione;
- di collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili;
- di non porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa societaria;
- con specifico riferimento ai soggetti che seguono la contabilità:
 - o tenere registrazioni contabili veritiere ed accurate di tutte le operazioni finanziarie ed altre transazioni d'affari, accompagnate da adeguata documentazione di supporto;
 - o impiegare criteri di ragionevolezza e congruità nel caso di registrazioni di elementi economico-patrimoniali fondate su valutazioni;
- di non adottare comportamenti o dar luogo ad omissioni che possano condurre ad informazioni inaccurate o incomplete, comprendendo la:
 - o registrazione di operazioni fittizie;
 - o errata registrazione di operazioni o registrazione non sufficientemente documentata;
 - o mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni per la Società;

58



- di inviare le dichiarazioni previste dalla legge in modo tempestivo, completo ed accurato;
- di indicare nelle predette dichiarazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti.

8. FLUSSI FINANZIARI

8.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Flussi finanziari" sono:

- Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo, i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione e di traffico di influenze illecite potrebbero essere realizzati attraverso una gestione poco trasparente e scorretta dei flussi monetari e finanziari atta a costituire "disponibilità" strumentali alla realizzazione di tali reati, ad esempio, attraverso:

- o l'utilizzo dei conti correnti della Società per rendere disponibili somme di denaro a fini corruttivi/di influenze illecite;
- o il pagamento di fatture fittizie/false (in tutto o in parte) per creare delle "disponibilità";
- o il riconoscimento di rimborsi spese o anticipi fittizi in tutto o in parte;
- l'utilizzo delle somme delle casse di sede al fine di ottenere "disponibilità";
- o la costituzione di fondi a fronte di fatture false, in tutto o in parte.

Invece, la malversazione di erogazioni pubbliche potrebbe configurarsi qualora la Società, avendo ottenuto dallo Stato o altri Enti pubblici nonché dalla Unità Europea contributi o più in generale finanziamenti specificatamente destinati alla realizzazione di opere, non li destina per tali attività.

- Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata: associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ed associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politicomafioso (art. 416-ter c.p.). Tali reati sono configurabili, ad esempio, qualora alcuni esponenti della Società, accordandosi con la controparte, mettano in atto un disegno criminoso con il fine di favorire la Società.
- Art. 25-ter Reati societari: corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.), nel caso in cui ad esempio la Società per ottenere un vantaggio da un istituto di credito (es. migliori condizioni di finanziamento, mancata revoca di un fido a fronte del non rispetto di covenant stabiliti nelle condizioni per avere il fido) offra un compenso (ad es. attraverso la dazione ovvero promessa di denaro o di altra utilità) non dovuto al funzionario di banca. Si precisa comunque che nello svolgimento di alcune attività (quali, ad esempio, la gestione dei crediti agevolati), gli istituti di credito sono di fatto e di diritto equiparati alla Pubblica Amministrazione: in questo caso non sussisterebbe



i reati di corruzione tra privati/istigazione alla corruzione tra privati, ma quelli di corruzione/istigazione previsti nell'ambito dei delitti verso la PA.

- Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.), violazioni a quanto previsto dall'art. 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (firmata a New York il 9 dicembre 1999). Tali reati potrebbero essere commessi nel caso in cui Irigom procacci in maniera consapevole risorse finanziarie da destinare a soggetti a loro riconducibili, contribuendo volontariamente all'operatività del programma criminoso o agevolando l'attività delle suddette associazioni al fine di ottenere vantaggi o altre utilità dalle predette organizzazioni criminali.
- Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) nonchè autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.). Più in particolare:
 - I reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potrebbero configurarsi attraverso una gestione impropria dei pagamenti, ad esempio mediante la cosiddetta triangolazione dei pagamenti ovvero degli incassi, la Società potrebbe impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa;
 - O Il reato di autoriciclaggio si potrebbe configurare ad esempio nel caso in cui, a seguito della commissione o del concorso in commissione di un reato in tale area a rischio, Irigom ottenga dalla commissione di uno dei predetti delitti un'utilità, ovvero un minor onere, che impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) e frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Più in particolare il reato di:
 - trasferimento fraudolento di valori potrebbe configurarsi qualora un esponente di Irigom effettui intestazioni/trasferimenti fittizi di denaro e/o altri beni a evitare la confisca degli stessi ovvero per agevolare reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio;
 - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti potrebbe realizzarsi, ad esempio, qualora un esponente di Irigom effettui un pagamento o anche prelievo mediante carta di pagamento a lui non intestata o altro strumento diverso dal contante (con specifico riferimento all'accesso ai dati e alle credenziali di soggetti terzi –



- esterni e interni funzionali all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante), col fine di ottenere da quell'operazione un vantaggio illecito per la Società;
- Il reato di frode informatica potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto di Irigom servendosi di un codice di accesso a lui non attribuito, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario (es. home banking) ed effettui illecite operazioni di trasferimento di fondi al fine di procurare un vantaggio alla Società.
- Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), a titolo esemplificativo, tale reato potrebbe essere realizzato attraverso una gestione poco trasparente e scorretta dei flussi monetari e finanziari atta a costituire "disponibilità" strumentali alla realizzazione di tale reato, ad esempio, attraverso l'utilizzo dei conti correnti della Società per rendere disponibili somme di denaro a persona gradita al dipendente per far sì che questi rilasci dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, per ridurre o eliminare le responsabilità proprie di Irigom nell'ambito di un procedimento.

8.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "Flussi finanziari" sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- verifica della nota spesa mensile dei dipendenti e autorizzazione al pagamento tramite cedolino (Risorse Umane, Segreteria);
- gestione dei pagamenti (fatture passive, oneri contributivi, imposte, cedolini, ecc.) (AD, Gestione Finanziaria, Capogruppo);
- effettuazione delle riconciliazioni tra estratto conti di banca e conti banca di contabilità generale (Fatturazione Passiva);
- gestione della piccola cassa di sede (Gestione Finanziaria, Segreteria per la sede di Massafra e Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti per la sede di Taranto);
- gestione delle carte di credito con addebito sul conto corrente aziendale e della carta ricaricabile (AD, Gestione Finanziaria);
- gestione delle spese di trasferta (AD, Segreteria, Risorse Umane);
- gestione dei rapporti con le banche (apertura/chiusura conti corrente, aperture di credito, gestione delle linee di credito finanziamento, incasso degli assegni emessi a favore della Società, predisposizione della documentazione relativa alle fidejussioni passive e gestione delle garanzie attive, ecc.) (CdA, AD, Gestione Finanziaria);
- gestione degli incassi e recupero del credito (Gestione Finanziaria, Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti, Capogruppo).

8.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:



- ogni atto di natura finanziaria della Società deve essere previamente autorizzato dalle Strutture / soggetti competenti garantendo la sua rispondenza all'interesse della stessa, la congruità del costo, l'effettiva e completa destinazione delle somme erogate;
- il pagamento da parte dei Clienti deve pervenire tramite istituto di credito del Cliente presso il quale sia sempre possibile individuare il soggetto che ha disposto l'operazione verso l'istituto di credito della Società;
- è vietato utilizzare in maniera illecita strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- con specifico riferimento ai pagamenti l'obbligo di:
 - o svolgere, prima dell'esecuzione dei pagamenti, un'attività di controllo e valutazione della fornitura/prestazioni a cura della Struttura richiedente;
 - o verificare la rispondenza tra quanto autorizzato e i relativi documenti di riferimento (contratto/ordine di acquisto, cedolini, F24, Nota Spese, ecc.);
- in merito al pagamento delle fatture passive, il divieto di:
 - o effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
 - o avere rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi che non garantiscono la trasparenza societaria;
 - o compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario;
 - o l'effettuazione dei pagamenti, autorizzati in home banking, a mezzo bonifico bancario su conti correnti intestati al medesimo soggetto cui è conferito l'ordine/incarico (aperto presso istituti di credito del paese di residenza/sede legale del soggetto cui è conferito l'incarico), da persona dotata di idonei poteri/espressamente delegate. È consentito il pagamento con modalità diversa dal bonifico bancario solo nei casi specificatamente regolamentati nelle procedure aziendali/di Gruppo;
- la concessione di linee di credito ai Clienti, in base a criteri definiti, debitamente formalizzate ed autorizzate da persone a ciò delegate;
- la definizione della politica di recupero crediti, con indicazione delle modalità di avvio delle azioni tese al recupero del credito, fino al passaggio della pratica al contenzioso;
- la gestione dei rapporti con gli istituti di credito effettuata da soggetti delegati;
- l'effettuazione di attività di riconciliazione periodica tra estratto conto della banca e dato contabile (svolta da soggetto diverso da quelli coinvolti nel processo di pagamento e controllate da soggetto diverso da chi ha predisposto la riconciliazione, che deve lasciare traccia del controllo effettuato);
- relativamente alla gestione delle carte di credito/carta prepagata:
 - l'utilizzo esclusivamente a cura dell'assegnatario;
 - la consegna all'assegnatario dietro sottoscrizione di una dichiarazione di impegno all'utilizzo della carta esclusivamente per spese inerenti l'attività della Società e nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo, dal Modello, dalle procedure vigenti e più in generale dalla legge;
 - la definizione della tipologia di spese che possono essere sostenute con tali carte ed i limiti di importo delle stesse, nonché la definizione dell'iter autorizzativo da seguire



- nel caso in cui sia necessario sostenere spese di maggiori importi e/o diverse da quelle previste;
- la verifica, effettuata da persona diversa dall'utilizzatore, delle movimentazioni risultanti in estratto conto rispetto ai giustificativi presentati a fronte della spesa sostenuta;
- i pagamenti di natura fiscale effettuati nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dalla normativa interna ed esterna vigente;
- la verifica degli incassi per abbinamento al documento contabile di riferimento;
- con riferimento alla gestione della piccola cassa di sede, la regolamentazione:
 - o delle tipologie di spesa che possono essere sostenute ed il flusso autorizzativo di tali spese;
 - o dei soggetti che possono sostenere spese per cassa;
 - o delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute, di gestione degli esborsi e dei reintegri di cassa;
 - o della documentazione che deve essere predisposta da chi ha la gestione della cassa e la documentazione da archiviare.

Per quanto riguarda i rimborsi delle spese sostenute per trasferte si veda quanto riportato nel capitolo 3.10 della presente Parte Speciale.



9. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE EROGAZIONI PUBBLICHE

9.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Preliminarmente all'analisi del potenziale profilo di rischio in merito ai rapporti con istituzioni ed enti pubblici, si evidenzia che, per la definizione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, sono presi a riferimento per l'effettuazione del Risk Assessment e, più in generale, per la predisposizione del presente Modello, gli artt. 357 e 358 c.p.

Premesso che:

 "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è la funzione amministrativa disciplinata da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi" (art. 357 c.p.);

e che:

 "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale" (art. 358 c.p.),

a titolo esemplificativo vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri e assessori regionali e comunali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero tra cui i CTU del processo civile ed in genere tutti gli ausiliari del giudice, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:



- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province ed i Comuni; soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli Istituti di Previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme, ecc.).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Di seguito i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono anche denominati "Rappresentanti della PA" e la Pubblica Amministrazione è anche per brevità indicata come "PA".

Passando ad analizzare il <u>potenziale profilo di rischio dell'area</u>, i reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Rapporti con la PA e gestione erogazioni pubbliche" sono:

Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), frode informatica (art. 640-ter, comma 1, c.p.), truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Più in particolare il reato di:



- o malversazione di erogazioni pubbliche potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società muti la destinazione dei finanziamenti ricevuti per lo specifico fine della formazione utilizzandoli per la realizzazione di altre attività;
- o indebita percezione di erogazioni pubbliche potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società riceva delle erogazioni di denaro o altri contributi senza averne titolo;
- o corruzione e istigazione alla corruzione, esse in astratto sono individuate ad esempio nella dazione, nella promessa o nell'offerta di denaro o di altra utilità, anche per il tramite di terzi, a Funzionari della PA/pubblici agenti:
 - per non fare emettere provvedimenti/sanzioni nei confronti della Società in sede di verifica;
 - in vista dell'ottenimento o per il rilascio di una concessione;
- o frode informatica si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, eventualmente anche producendo il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico. L'interferenza può realizzarsi in varie forme, in fase di:
 - raccolta ed inserimento dei dati;
 - elaborazione dei dati;
 - emissione dei dati;
- o truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, potrebbero in astratto verificarsi ad esempio:
 - alterando il contenuto della documentazione in termini di incompletezza, non correttezza, ecc. - destinata agli Enti pubblici competenti;
 - trasmettendo all'amministrazione finanziaria documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto:
 - inviando ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.
- Art 24-ter Criminalità organizzata: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Tali reati potrebbero configurarsi, ad esempio, nell'ambito di un vincolo associativo di tipo mafioso, qualora esponenti di Irigom, accordandosi con alcuni rappresentanti politici, promettano di procurare loro dei voti (es: tra la popolazione aziendale) in cambio dell'impegno dei politici a favorire la concessione di favori alla Società.
- Art. 25-ter Reati societari: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), attraverso la predisposizione e l'invio alle autorità di vigilanza di documentazione non veritiera o l'occultamento e/o omissione di documenti ed informazioni rilevanti in sede di ispezioni, al fine di non subire multe.
- Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) se, a seguito della commissione o del concorso in commissione di uno dei reati previsti nell'area in esame, la Società ottiene delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



- Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Per quel che riguarda le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita esse in astratto sono individuate a titolo esemplificativo attraverso: l'attribuzione di un bonus non dovuto al dipendente chiamato a testimoniare, per indurlo a rilasciare dichiarazioni mendaci (o non rilasciare dichiarazioni) all'autorità giudiziaria; l'assunzione a tempo indeterminato (o il conferimento di altra utilità) di un testimone di un processo, per indurlo a rilasciare dichiarazioni mendaci (o per non rilasciare dichiarazioni).

9.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "Rapporti con la PA e gestione erogazioni pubbliche" sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- predisposizione e invio di documentazione alla PA (AD e Responsabili delle Strutture per competenza);
- richiesta di permessi ed autorizzazioni (AD e Responsabili delle Strutture per competenza);
- gestione delle eventuali ispezioni di enti della PA (AD, Gestione Tecnica Impianti, Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti, Produzione e Manutenzione e Responsabile Coordinamento Attività);
- incontri con rappresentanti della PA (Presidente, AD, Gestione Tecnica Impianti, Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti, Produzione e Manutenzione e Coordinamento Attività);
- individuazione della potenziale erogazione pubblica cui accedere e relativa decisione in merito alla richiesta (CdA, AD, Commerciale ed eventuali outsourcer);
- preparazione della documentazione necessaria per ottenere l'erogazione (Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti, Gestione Tecnica Impianti, Contabilità/Amministrazione);
- monitoraggio dell'istruttoria dell'ente finanziatore (CdA, AD, Commerciale);
- rendicontazione delle spese (Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti, Commerciale, Contabilità/Amministrazione).

9.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- il divieto di:
 - presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, per scopi diversi da quelli cui erano destinati;



o porre in essere ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);

- l'obbligo di:

- o fornire alle Istituzioni pubbliche ed alle Autorità deputate al controllo ed alla regolazione dei servizi tutte le informazioni richieste, in maniera completa, corretta adeguata e tempestiva;
- o svolgere le attività aziendali nel rigoroso rispetto delle finalità statutarie, della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni ottenute;
- o utilizzare correttamente le procedure informatiche;
- nel caso di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla Pubblica Amministrazione, osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la gara, astenendosi da comportamenti che possano, comunque, turbare o influenzare indebitamente lo svolgimento della stessa;
- l'individuazione delle Strutture / dei soggetti deputati alla gestione di rapporti con rappresentanti della PA, nel rispetto del ruolo ricoperto, delle deleghe conferite e del principio di segregazione delle funzioni;
- la partecipazione di almeno due risorse aziendali in occasioni di eventuali ispezioni condotte a cura di rappresentanti della PA;
- il rispetto dei principi etici cui devono essere ispirati i rapporti con rappresentanti della PA;
- la tracciabilità e l'archiviazione e conservazione della documentazione relativa ai principali rapporti intrattenuti con rappresentanti della PA (ad esempio mediante scambio di email, redazione/sottoscrizione di verbali, ecc.).

10. SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

10.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Selezione e gestione del personale" sono:

- Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o premettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), truffa (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Il reato di malversazione di erogazioni pubbliche è in astratto configurabile qualora la Società destini i finanziamenti ottenuti per la formazione a finalità diverse da quelle previste, ottenendo un vantaggio indebito.

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche è configurabile qualora un esponente di Irigom trasmetta dichiarazioni false per accedere indebitamente ai contributi destinanti alla formazione dei dipendenti, ottenendo un vantaggio indebito.

I reati di corruzione, istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite potrebbero configurarsi nel caso di assunzione di una persona "vicina" o "gradita" a soggetti pubblici o assimilabili, non conformata a criteri strettamente meritocratici, per ottenere in cambio, ad esempio:

- o la mancata applicazione di una sanzione da un rappresentante della PA;
- una mediazione presso un rappresentante della PA, al fine di ottenere un vantaggio;
- o l'occultamento di talune risultanze negative (anche per il tramite di qualcuno che eserciti influenze illecite) nell'ambito di verifiche ispettive presso la Società;
- o l'autorizzazione allo svolgimento di nuovi lavori.
- O I reati di truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono configurabili qualora un esponente di Irigom trasmetta dichiarazioni artefatte finalizzate al pagamento di contributi previdenziali in misura inferiore rispetto al dovuto in danno dello Stato, oppure qualora producendo documenti ad hoc induca un incaricato pubblico a riconoscere alla Società la concessione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in assenza di idonei requisiti.
- **Art 24-ter Criminalità organizzata:** associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), nel caso si assumano persone ad essa riconducibile o si attribuiscano bonus/altri incentivi non dovuti a personale ad essa riconducibile al fine, ad esempio, di non subire ritorsioni da parte di tali associazioni.



- Art. 25-ter Reati societari: corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), tali reati potrebbero essere commessi, ad esempio, nella fase di selezione, attraverso l'assunzione o la promessa di assunzione, anche tramite interposta persona, di persona "vicina" o "gradita" a soggetti privati da corrompere non basata su criteri strettamente meritocratici per ottenere condizioni commerciali di maggior favore e fuori mercato da parte di fornitori privati.
- Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.), violazioni a quanto previsto dall'art. 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (firmata a New York il 9 dicembre 1999).). Tali reati potrebbero essere commessi nel caso in cui Irigom procacci in maniera consapevole risorse finanziarie da destinare a soggetti a loro riconducibili, contribuendo volontariamente all'operatività del programma criminoso o agevolando l'attività delle suddette associazioni al fine di ottenere vantaggi o altre utilità dalle predette organizzazioni criminali.
- Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) qualora la Società, al fine di ottenere un risparmio di costi, utilizza, assume o impiega manodopera (anche servendosi di intermediari) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.
- Art. 25-septies Delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i quali si rinvia all'area a rischio apposita.
- Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Tale reato potrebbe in astratto configurarsi qualora a seguito della commissione o del concorso in commissione di un delitto tra quelli previsti nell'Area in esame, Irigom ottenga delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Tale reato potrebbe in astratto configurarsi, ad esempio, attraverso l'assunzione di persona "vicina" o il riconoscimento di altre utilità (bonus, avanzamenti di carriera, aumenti di stipendio) a chi è tenuto a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria al fine di indurlo a non effettuare dichiarazioni o a effettuare dichiarazioni false più favorevoli per la Società.



- Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/98), favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98). Tali reati potrebbero in astratto configurarsi nel caso in cui la Società assuma personale non appartenente all'Unione Europea sprovvisto di regolare permesso di soggiorno (mancanza, revoca e annullamento o qualora sia scaduto e non sia stata presentata richiesta di rinnovo nei termini di legge), al fine di conseguire un indebito risparmio economico conseguente all'impiego irregolare di lavoratori.

Art. 25-quinquiesdecies - Reati Tributari:

- o dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000), qualora allo scopo di evadere le imposte, un esponente Irigom (con riferimento alla qualifica di sostituto d'imposta, ovvero di soggetto che per legge sostituisce in tutto o in parte il dipendente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria) indichi nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi (ad esempio costi per trasferte non effettuate o rimborsi kilometrici fittizi); nella dichiarazione annuale vengono indicati elementi passivi fittizi o attivi inferiori a quelli reali grazie ai documenti registrati;
- o dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000), che si potrebbe configurare qualora un esponente di Irigom, al fine di evadere le imposte (con riferimento alla qualifica di sostituto d'imposta, ovvero di soggetto che per legge sostituisce in tutto o in parte il dipendente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria) e con la coscienza e volontà del superamento delle soglie di punibilità ex-lege, pone in essere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie oppure impiega mezzi fraudolenti atti ad ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria oppure presenta una dichiarazione non veritiera;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000), che potrebbe configurarsi qualora un esponente di Irigom proceda all'occultamento o alla distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, per rendere impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari della Società.

10.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "Selezione e gestione del personale" sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- gestione della selezione del personale (AD, Risorse Umane, Responsabili delle Strutture per competenza);
- richiesta della documentazione necessaria, predisposizione di lettera d'impegno all'offerta/contratto di assunzione e sottoscrizione del contratto da parte del procuratore abilitato (AD, Risorse Umane e Capogruppo);
- raccolta ed elaborazione dei dati di presenza/assenza del personale, di richiesta e approvazione di ferie/straordinari/permessi e di comunicazione di assenza per malattia (Risorse Umane e Capogruppo);
- elaborazione delle retribuzioni e delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali (Risorse Umane e Capogruppo);



- gestione della valutazione, della incentivazione (bonus, premi, ecc.) e delle progressioni di carriera del personale (AD e Responsabili delle Strutture per competenza)
- assegnazione e gestione dei benefit aziendali (cellulari, SIM, ecc.) (AD);
- gestione della richiesta dei finanziamenti per la formazione, dell'erogazione della formazione finanziata e della rendicontazione di tali finanziamenti (AD, Risorse Umane, Contabilità/Amministrazione, Capogruppo).

10.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- per quanto riguarda il processo di selezione e assunzione di personale:
 - la regolamentazione di tutte le attività svolte nelle varie fasi di reclutamento, con l'indicazione delle Strutture coinvolte, delle modalità adottate, degli strumenti utilizzati e dei controlli effettuati, sia con riferimento al processo di selezione del personale dirigente che a quello relativo al personale non dirigente;
 - le richieste di nuovo personale devono trovare adeguata previsione e copertura nel budget relativo al fabbisogno di organico approvato dal Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, è necessario effettuare una revisione del budget, che dovrà essere approvato dall'Amministratore Delegato, prima di avviare il processo di selezione e assunzione;
 - o nella fase di individuazione del candidato da assumere:
 - la tracciabilità delle fonti di provenienza dei curricula e di gestione degli stessi (erecruitment, inserzioni, candidatutre spontanee, presentazioni interne, ecc.);
 - l'individuazione di una rosa di candidati da parte delle Risorse Umane, salvo i casi di impossibilità di presentare più di un candidato, esplicitamente motivati;
 - la valutazione sia tecnica che psico-attitudinale del candidato;
 - l'assegnazione della responsabilità delle varie tipologie di valutazione a soggetti distinti (es.: valutazione "tecnica" fatta dalle Strutture richiedenti, accompagnata da una valutazione delle "skill attitudinali" da parte di Risorse Umane);
 - la formalizzazione delle varie fasi del processo di selezione della risorsa;
 - l'adozione di metodologie e tecniche di valutazione tali da consentire che la valutazione dei candidati sia condotta nel modo più oggettivo possibile;
 - o in fase di formulazione dell'offerta ed assunzione:
 - l'identificazione dell'adeguata tipologia di contratto da utilizzare, nonché la definizione delle condizioni economiche in coerenza con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti a lui assegnati;
 - la sottoscrizione del contratto di assunzione da parte di persona dotata di idonea procura in tal senso;



- la verifica, in caso di assunzione di personale extracomunitario, della regolarità del permesso di soggiorno;
- la definizione dei documenti da richiedere al candidato prima della sua assunzione al fine di verificare, tra l'altro, l'esistenza di adeguati requisiti etici e morali;

o in fase di assunzione:

- la sottoscrizione del neoassunto di una dichiarazione di impegno al rispetto del Codice Etico di Gruppo e più in generale del Modello e delle altre procedure messe a disposizione;
- l'informativa al neoassunto relativamente a:
 - le caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
 - gli elementi normativi e retributivi, come regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e da eventuali contratti aziendali;
 - le norme e le procedure da adottare per evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- l'assolvimento degli obblighi nei confronti degli enti pubblici di riferimento e fiscali;
- o l'archiviazione in formato cartaceo/informatico dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività (curricula, valutazioni, lettere di assunzione, ecc.), per assicurare la tracciabilità del processo di selezione ed assunzione;
- per quanto riguarda il processo di gestione del personale:
 - o la definizione delle principali attività nonché dei ruoli e delle responsabilità nel processo di gestione del personale;
 - o la rilevazione delle presenze tramite il badge e l'inserimento dei dati nel software gestionale a cura di Risorse Umane;
 - o la formalizzazione delle richieste e del rilascio delle autorizzazioni per ferie e permessi e le modalità di comunicazioni di malattie;
 - o l'autorizzazione alle trasferte e la definizione delle tipologie e limiti di spese sostenibili in accordo con il principio di moderazione;
 - o la definizione delle modalità di effettuazione, rendicontazione, verifica, autorizzazione, registrazione e rimborso delle spese sostenute;
 - o la definizione, formalizzazione ed attuazione di un sistema di valutazione delle performance del personale;
 - la definizione, approvazione ed erogazione di eventuali provvedimenti di politica retributiva in accordo con il principio della meritocrazia (es. premi, incrementi di stipendi, bonus, ecc.);
 - laddove necessario, la definizione di uno scadenziario circa il mantenimento della regolarità del permesso di soggiorno nel tempo per il personale extracomunitario assunto a tempo indeterminato/determinato;
 - l'assegnazione di eventuali strumenti di lavoro (ad esempio autovetture, sim, telefoni, tablet), mediante l'utilizzo di apposite/i comunicazioni/moduli standard sottoscritti per accettazione, e contenenti anche il riferimento al rispetto del Modello e, più in generale, delle disposizioni della Società e della legislazione vigente;



- o l'iter da seguire per ottenere, gestire e rendicontare finanziamenti pubblici per la formazione (tenendo conto anche dei protocolli specifici riportati al capitolo dedicato ai rapporti con la pubblica amministrazione):
 - l'identificazione dei soggetti esterni cui affidare l'attività formativa e/o la gestione della richiesta/utilizzo di fondi disponibili, tramite l'attivazione delle procedure previste per gli affidamenti (si rinvia all'area a rischio dedicata agli approvvigionamenti);
 - il rispetto delle regole previste per la richiesta / utilizzo dei fondi;
 - la sottoscrizione della documentazione da presentare per la richiesta del finanziamento, nonché per la successiva rendicontazione, a cura di procuratore abilitato;
- l'archiviazione in formato cartaceo/informatico dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività, per assicurare la tracciabilità del processo di progressioni di carriera, assegnazione di bonus, ecc.

11. OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICITÀ, PARTECIPAZIONE AD EVENTI E LIBERALITÀ

11.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Omaggi, sponsorizzazioni, pubblicità, partecipazione ad eventi e liberalità" sono:

- Artt. 24 e 25 Reati contro la Pubblica Amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), truffa (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.).
 - La gestione anomala di sponsorizzazioni, pubblicità, partecipazione ad eventi e liberalità potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati suddetti, ad esempio, attraverso:
 - la concessione di omaggi/liberalità/spese di ospitalità/sponsorizzazioni a soggetti pubblici
 o assimilabili, per ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, mancata
 applicazione di una sanzione, ovvero per "ricompensare" un'attività di mediazione
 condotta da un rappresentante della PA a favore di Irigom, ecc.;
 - o la concessione di beni/servizi aziendali a titolo gratuito a soggetti pubblici o assimilabili, per ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, mancata applicazione di una sanzione, ovvero per "ricompensare" un'attività di mediazione condotta da un rappresentante della PA a favore della Società, ecc.;
 - o il riconoscimento di compensi "gonfiati" ad agenzie per attività di promozione e di pubblicità per costituire fondi da utilizzare a fini corruttivi.
- Art 24-ter Delitti di criminalità organizzata: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politicomafioso (art. 416-ter c.p.). Tali reati sono configurabili, ad esempio, qualora alcuni esponenti della Società, accordandosi con la controparte, mettano in atto un disegno criminoso con il fine di organizzare un evento, sostenendo dei costi in parte destinati alla creazione di una disponibilità occulta di fondi da utilizzare a fini corruttivi; oppure ad esempio qualora alcuni esponenti di Irigom, accordandosi con rappresentanti politici, promettano a questi ultimi di procurare dei voti (es: organizzando eventi/manifestazioni) in cambio dell'impegno dei politici a favorire l'approvazione di nuove provvedimenti a favore della Società.
- Art. 25-ter Reati societari: corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.). Tali reati potrebbero configurarsi qualora un esponente di Irigom corrisponda omaggi o altre liberalità ad una controparte terza (es: soggetto tenuto al rilascio/diniego di certificati in materia ambientale), al fine di ottenere utilità non dovute (es: rilascio della certificazione in assenza di requisiti) a vantaggio di Irigom stessa.
- Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Tale reato potrebbe in



astratto configurarsi qualora a seguito della commissione o del concorso in commissione di un delitto tra quelli previsti nell'Area in esame, Irigom ottenga delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali delitti potrebbero configurarsi a titolo esemplificativo qualora la Società:
 - anche in concorso con agenzie di comunicazione, promuova la propria immagine utilizzando immagini od opere musicali in violazione delle norme in materia di diritto d'autore, al fine di risparmiare sui propri costi;
 - o nello sviluppo delle proprie attività editoriali, utilizzi immagini in violazione delle norme in materia di diritto d'autore, al fine di risparmiare sui propri costi;
 - o nella realizzazione di un evento, riproduca in pubblico un'opera altrui ovvero effettui un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello per cui ne ha diritto.
- Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Tale reato potrebbe in astratto configurarsi, ad esempio, attraverso la sponsorizzazione di una manifestazione gradita a chi è tenuto a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria al fine di indurlo a non effettuare dichiarazioni o a effettuare dichiarazioni false più favorevoli per la Società.

11.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "<u>Omaggi, sponsorizzazioni, pubblicità, partecipazione ad eventi e liberalità"</u> sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- gestione delle sponsorizzazioni (AD, Responsabili delle Strutture per competenza e Segreteria);
- attività di pubblicità (AD e Capogruppo);
- organizzazione e partecipazione a convegni, mostre, fiere ed eventi (AD, Responsabili delle Strutture per competenza, Segreteria, Operations/Logistica, Capogruppo);
- erogazioni liberali (AD e Responsabili di Struttura);
- spese di rappresentanza e di ospitalità (AD e Responsabili di Struttura);
- omaggistica aziendale in uscita (AD, Responsabili di Struttura e Segreteria);
- omaggistica aziendale in entrata (AD e Responsabili di Struttura per competenza).

11.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.



La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (vale a dire di importo orientativamente di € 50,00, nonché complessivamente nell'arco dell'anno solare di € 150,00);
- i regali offerti o ricevuti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- i regali ricevuti, per quanto possibile, devono essere ripartiti tra i dipendenti della Società;
- è fatto divieto di sostenere spese di rappresentanza e di ospitalità in favore di pubblici ufficiali
 o incaricati di un pubblico servizio o anche di privati, che possano influenzare l'indipendenza
 di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, fiere ed eventi, nonché la pubblicità devono essere definite in base a criteri di ritorno economico dell'investimento;
- con particolare riferimento alla gestione delle sponsorizzazioni e dell'attività pubblicitaria è opportuno:
 - o tenere traccia dell'iter che porta alla decisione di sponsorizzare o effettuare attività pubblicitaria e formalizzare gli accordi con eventuali partner/controparti;
 - o effeettuare la verifica, nel caso di sponsorizzazioni di soggetti privati, dell'attendibilità commerciale e professionale del partner che si intende sponsorizzare;
 - o archiviare la documentazione di supporto, comprese le evidenze delle attività di controllo svolte;
- per quanto riguarda le attività di organizzazione degli eventi è necessario:
 - definire l'iter seguito nella scelta e programmazione dell'evento, nonché le modalità operative seguite nella preparazione, allestimento e disallestimento dell'evento, individuando i soggetti coinvolti;
 - l'inserimento, nell'ambito dei contratti con gli artisti, di apposite clausole di "salvaguardia 231" con particolare riferimento ai reati di violazione del diritto di autore ovvero di accettazione del Codice Etico di Gruppo;
 - o in base alla tipologia di evento, la sua formalizzazione, tramite apposita documentazione e il monitoraggio sul suo corretto svolgimento;
- relativamente agli omaggi in uscita è opportuno:
 - o definire le tipologie, i limiti e le finalità degli omaggi consentiti;
 - o garantire la tracciabilità degli omaggi offerti e dei relativi destinatari;
 - o definire i livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi;
- in merito agli omaggi/utilità ricevuti è necessario defininire i limiti degli omaggi/utilità accettabili;
- per quanto riguarda le spese di ospitalità e di rappresentanza è necessario:
 - o definire la tipologie e i limiti di importo consentiti per tali spese, nonché i relativi livelli autorizzativi;



- che il rimborso delle spese sostenute sia effettuato solo a fronte della presentazione del giustificativo con l'evidenza del nominativo della persona a favore di cui è stata sostenuta la spesa di rappresentanza;
- o garantire l'archiviazione della documentazione di supporto;
- relativamente alle liberalità è necessario:
 - o che siano autorizzate dall'AD ed effettuate solo in favore di enti ben noti, affidabili e con una buona reputazione;
 - o effettuare le necessarie verifiche sull'ente beneficiario preliminari al rilascio della liberalità e formalizzate al fine di mantenere traccia delle medesime.

12. SISTEMI INFORMATIVI

12.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Sistemi informativi" sono:

- Artt. 24 e 25 Reati contro la Pubblica Amministrazione: frode informatica (art. 640-ter c.p.).
 Tale reato potrebbe configurarsi qualora un esponente della Società acceda ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, alterandone il funzionamento o manipolando o duplicando i dati in esso contenuti per ottenere un ingiusto profitto;
- Art. 24-bis Delitti informatici e relativi al trattamento illecito di dati: documenti informatici (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quinquies c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quinquies c.p.). Ad esempio il reato di:
 - documenti informatici potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi qualora un esponente di Irigom, nell'esercizio delle attività di competenza cancelli / alteri documenti informatici a valenza probatoria presenti sui propri sistemi o in quello di terzi allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. la Società ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare possibili elementi indizianti o fonti di prova);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico si potrebbe configurare qualora un rappresentante della Società, eludendo i meccanismi di protezione (ad esempio password e user name), si introduca abusivamente (ovvero senza l'autorizzazione ad accedere del gestore) in un sistema informatico protetto per compiere attività a vantaggio della stessa (ad esempio in occasione del trasferimento automatizzato di dati e/o nella gestione dei flussi informativi verso Enti e Pubbliche Autorità);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici si potrebbe configurare nel caso in cui fossero abusivamente acquisiti, diffusi, riprodotti, comunicati, consegnati da un rappresentante della Società i mezzi necessari per accedere a un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza (ad esempio codici, parole chiave) o, in alternativa, qualora il predetto fornisca indicazioni idonee a tale scopo (ad esempio un dipendente della Società acquisisca la user name e la password di accesso al PC di un rappresentante di un'autorità di controllo ad esempio controlli sugli impianti da parte della ASL di competenza per potere manipolare i dati e le informazioni che questi ha raccolto in sede di verifica ispettiva);



- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso di danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali causati mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli volti a danneggiare un sistema informativo di un terzo;
- o intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche si potrebbe configurare qualora fossero intercettate fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, ovvero fossero impedite o interrotte. Esempio di condotta di impedimento o interruzione è l'utilizzo di particolari tecniche in grado di escludere un utente da una chat line, con la conseguenza dell'interruzione della sua conversazione e la sua sostituzione con il soggetto agente che, continua la conversazione con il terzo coinvolto per veicolare informazioni false o comunque alterate (ad esempio all'interno di specifici social network su cui Irigom abbia un account, per potere fare emergere dei commenti positivi a favore della Società);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, la condotta, analoga alla descrizione che precede, si realizza attraverso l'utilizzo di specifici apparati tecnologici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici si potrebbe configurare in presenza di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità si potrebbe configurare qualora fosse posto in essere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (laddove per programmi informatici di pubblica utilità si intende un programma le cui funzioni sono fruibili da una collettività tendenzialmente indeterminata, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dello stesso);
- o danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità si potrebbero configurare laddove siano distrutte, deteriorate, cancellate, alterate o soppresse informazioni, dati o programmi informatici altrui. La fattispecie in esame estende la sua portata incriminatrice anche alle condotte di chi effettua danneggiamenti a distanza di sistemi informatici o telematici altrui mediante programmi virus o dati maligni introdotti nella rete (ad esempio trojan horses e logic bomb) per rendere in tutto o in parte inservibili quegli stessi sistemi informatici o telematici. Le condotte menzionate possono a titolo esemplificativo configurarsi mediante l'invio di e-mail a cui sono allegati documenti affetti da virus, l'accesso alla rete target (tramite meccanismi di hacking) e sostituzione di file puliti con file affetti da virus e la diffusione dei virus per mezzo di dispositivi di memoria rimovibili.
- Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) nel caso in cui, a seguito della commissione o del concorso in commissione di un delitto tra quelli previsti nell'area a rischio in esame, Irigom ottiene delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



- Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.). Tale reato potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto di Irigom detenga indebitamente programmi informatici o software appositamente funzionali ad effettuare illecite operazioni di trasferimento di fondi, con l'intento di procurare un vantaggio economico alla Società;
 - o frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Tale reato potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto di Irigom servendosi di un codice di accesso a lui non attribuito, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario (es. home banking) ed effettui illecite operazioni di trasferimento di fondi al fine di procurare un vantaggio alla Società.
- Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati senza averne diritto od esserne legittimato (art. 171-bis L. 633/41). Tali reati potrebbero in astratto configurarsi attraverso:
 - la violazione delle condizioni di licenza di un software (ad esempio nell'ipotesi in cui un soggetto della Società duplichi e utilizzi o diffonda un software o un programma, aggirando quindi il pagamento delle licenze);
 - o l'acquisto di computer sui quali sono installati software "piratati";
 - o l'utilizzazione senza averne titolo di banche dati.

12.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area a rischio "Sistemi informativi" sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- gestione della sicurezza informatica (Capogruppo);
- gestione delle modifiche ai sistemi (manutenzione / modifica / installazione software)
 (Capogruppo);
- erogazione dei servizi ICT (gestione server e rete internet, help desk, ecc.) (Capogruppo);
- gestione dei backup/restore (pianificazione/gestione delle regole di backup, di protezione e di conservazione dei dati, di restore di dati/programmi) (Capogruppo);
- utilizzo della posta elettronica certificata (di seguito "PEC") (AD, Gestione Tecnica Impianti e Segreteria).



È opportuno evidenziare che tutte le Persone di Irigom che utilizzano ordinariamente sistemi informatici hanno ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa. Per tale motivo, stante la capillare diffusione presso la Società di sistemi e strumenti informatici, per quanto concerne in particolare i reati informatici ed il trattamento illecito dei dati contemplati dall'art. 24-bis, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato il rischio della loro commissione, infatti questi potrebbero essere astrattamente compiuti in altre aree a rischio.

12.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, anche per il tramite di Capogruppo, quanto segue:

- le misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche da adottare per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati;
- le modalità di gestione degli identificativi utenti, stabilendo le procedure di rilascio, modifica, revoca dei diritti di accesso ad applicazioni/ infrastrutture/ reti per utenti, dipendenti e non di Irigom, nel rispetto delle necessità informative, del ruolo rivestito nella Società e secondo il principio della "Segregation of Duties";
- la sottoscrizione da parte dei terzi a cui si dà accesso ad applicazioni/ infrastrutture/ reti di Irigom / di Capogruppo, di una dichiarazione in cui si impegnano ad utilizzare tale accesso nel rispetto della legge e del Codice Etico di Gruppo;
- le regole di richiesta e attribuzione di privilegi di accesso ai diversi sistemi della Società / di Capogruppo e di accesso alla PEC, nonché il controllo periodico degli stessi con modifica e/o rimozione di quelli non più conformi alla situazione aziendale;
- le regole per la gestione della sicurezza in rete (antivirus, regole di back-up dei dati e disaster recovery, controllo del traffico e dei dispositivi di rete, ecc.);
- il monitoraggio dei sistemi per rilevare la presenza di virus, altro software malevolo, apparati e software non conformi agli standard della Società / di Capogruppo e/o non autorizzati e la previsione della rimozione di apparati e software irregolari e/o della loro regolarizzazione, per ripristinare la situazione di sicurezza dei sistemi;
- test di ripristino dei supporti di memorizzazione per verificare l'integrità e la disponibilità dei dati e per verificare l'adeguatezza dei tempi di ripristino;
- la gestione della domanda ICT, vale a dire la gestione delle richieste degli utenti tramite apertura ticket (in particolare, dotazioni HW e SW, connessioni ad internet, dotazione di email, manutenzioni applicative/ infrastrutturali) e quindi la regolamentazione delle attività di richiesta, valutazione ed autorizzazione, presa in carico, delivery e chiusura, con le relative responsabilità operative ed autorizzative;
- la gestione di tutti gli asset, con la finalità di illustrare le modalità operative per la gestione degli stessi, con riferimento alle diverse fasi del loro ciclo di vita (acquisizione, assegnazione, gestione/manutenzione, riconsegna, cessione/dismissione). In particolare:
 - o la regolamentazione delle attività di assegnazione, riconsegna, dismissione degli asset;



- la sottoscrizione da parte dei dipendenti (ovvero di qualsiasi persona interna o esterna a cui si conceda in utilizzo una dotazione informatica di disponibilità della Società o l'accesso alla rete internet), di un verbale di consegna attrezzatura, di impegno ad utilizzare tale dotazione/rete internet nel rispetto della legge e del Codice Etico di Gruppo, nonché di un verbale di riconsegna attrezzatura al momento della restituzione;
- l'elaborazione di un inventario unico e completo di tutti gli asset ICT e dei software, nonché delle mail e delle PEC in dotazione alla Società e degli applicativi/portali con relative utenze e abilitazioni;
- il divieto e l'inibizione alle risorse della possibilità di installare autonomamente software o altri dispositivi sui personal computer in dotazione, riservando tale compito esclusivamente all'amministratore di sistema;
- un sistema di autenticazione delle password per l'accesso ad eventuali reti wifi;
- l'individuazione di un referente interno per il sistema informativo aziendale che funga, tra l'altro, da interfaccia con il reparto IT della Capogruppo ed il suo coinvolgimento nelle attività relative alla gestione dei sistemi informativi;
- la formalizzazione delle nomine ad amministratore di sistema;
- l'implementazione, sia per la rete wifi che per la rete utilizzata dalle risorse Irigom, di un sistema di blocco per l'accesso a determinati siti internet non autorizzati;
- gli accessi ai data center, quindi i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per accedere a tali locali;
- le modalità operative attraverso cui deve essere gestita la posta elettronica certificata;
- una periodica attività di monitoraggio mediante:
 - o la verifica aggregata dei log di sistema ed applicativi, in modo da individuare tempestivamente attività non conformi alle regole aziendali;
 - o il controllo della rete per verificare l'esistenza di accessi e la trasmissione di dati non conformi alle regole aziendali.

Inoltre la Società prevede:

- l'utilizzazione di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale pedopornografico;
- il divieto di:
 - o trasferire all'esterno della Società file elettronici e qualsiasi documentazione riservata di proprietà della stessa;
 - o lasciare incustodito o accessibile a terzi il proprio personal computer;
 - o utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
 - compiere operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni riservate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché il divieto di raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni;
 - o scaricare o condividere in rete materiale coperto da diritti d'autore senza la specifica approvazione del proprietario;



- la tempestiva segnalazione alla Struttura competente:
 - o del furto, danneggiamento e/o smarrimento di qualsiasi apparecchiatura informatica;
 - o di eventuali utilizzi o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- che tutti coloro che, nell'ambito dei compiti assegnati, accedono ad informazioni riservate, sono tenuti al rispetto dei principi del Codice Etico e più in generale delle disposizioni della Società e della legislazione vigente;
- l'obbligo per ogni utente del rispetto del principio del privilegio minimo, vale a dire che i privilegi di accesso a risorse IT, informazioni riservate e dati personali di ogni utente dovranno essere limitati a quanto ragionevolmente necessario per le relative mansioni lavorative e in considerazione delle esigenze aziendali. Se un utente riceve inavvertitamente diritti di accesso superiori al minimo necessario dovrà astenersi dall'utilizzare tali privilegi in eccedenza.

Non sono, inoltre, ammesse le seguenti attività:

- tutte quelle che possono rappresentare una violazione della legge in materia di diritto d'autore:
- tutte quelle che compromettono in qualsiasi modo la sicurezza degli apparati, dei computer, dei dati e delle reti;
- danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password) e chiavi crittografiche riservate;
- svolgere sulla rete ogni altra attività vietata dalla legge nazionale, dalla normativa internazionale, nonché dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di utilizzo delle reti e dei servizi di rete acceduti;
- utilizzare il servizio di posta elettronica o il servizio di accesso a internet, per attività non pertinenti/utili all'attività lavorativa e/o comunque in contrasto con le finalità aziendali.

13. CONTENZIOSO

13.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Contenzioso" sono:

- Artt. 24-25 Reati contro la Pubblica Amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), truffa (art.640, comma 2, n.1, c.p.). A titolo di esempio:
 - o i reati di corruzione si potrebbero configurare, ad esempio, qualora:
 - nella definizione delle pendenze con accordi transattivi o con la rinuncia all'istaurazione/prosecuzione del giudizio, si intenda favorire un soggetto (persona fisica o società) "vicino" o "gradito" a soggetti pubblici allo scopo di ottenere favori da questi ultimi anche nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali;
 - in occasione di accordi transattivi o di rinuncia al credito con i terzi, Irigom potrebbe creare una provvista extracontabile da utilizzare per fini corruttivi, attraverso l'accordo con il soggetto con cui conclude la transazione che si impegna a girare, su un conto extra contabile riconducibile alla Società, parte del credito a cui Irigom ha rinunciato;
 - un magistrato o un componente del collegio arbitrale, tramite l'intermediazione del legale di fiducia della Società ovvero altro consulente/fornitore, per ottenere una pronuncia di condanna della controparte, in cambio, ad esempio, della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato ad una Società o Ente estero facente capo al medesimo;
 - un ausiliario di un magistrato per indurlo ad occultare un documento sfavorevole per Irigom, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio, ad esempio, del pagamento di una somma di denaro ovvero l'attribuzione di una consulenza a persona gradita all'ausiliario;
 - un Pubblico Ministero, per ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità (ad esempio l'assunzione di persona a lui gradita);
 - il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe configurarsi nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (Magistrato, ausiliario del Magistrato, ecc.), nell'ambito delle attività relative alla gestione di un contenzioso, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa/induca un esponente di Irigom a rilasciare a suo favore o a favore di un terzo, denaro o altra utilità per favorire Irigom nel procedimento giudiziale;
 - o il reato di traffico di influenze illecite potrebbe essere commesso ad esempio nel caso in cui la Società:



- dia o prometta denaro o altra utilità ad una persona che vanta o sfrutta la relazione con un Magistrato, come prezzo della propria mediazione illecita verso lo stesso, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
- un esponente di Irigom, venuto a conoscenza del fatto che è in corso un procedimento penale nei confronti della Società, si offra di intercedere con il Giudice che sta seguendo il procedimento, suo conoscente, affinché il Giudice emetta nei riguardi della Società una sentenza di assoluzione per il fatto contestato, chiedendo, come corrispettivo di tale attività, un incremento della retribuzione fissa e variabile.
- Art 24-ter Criminalità organizzata: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), tali reati sono configurabili, ad esempio, qualora nel corso di un contenzioso alcuni esponenti della Società, accordandosi con la controparte, mettano in atto un disegno criminoso con il fine, ad esempio, di danneggiare lo Stato (es: conducendo il giudice a riconoscere indebitamente un rimborso a un fornitore a fronte della creazione di una disponibilità occulta di fondi da utilizzare a fini corruttivi).
- Art 25-ter Reati Societari: corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), tali reati potrebbero in astratto essere commessi, ad esempio, nel caso in cui un referente di Irigom corrompa o tenti di corrompere, anche per interposta persona, offrendo o promettendo denaro o altra utilità, il legale ovvero il consulente tecnico di parte della controparte, al fine di ottenere informazioni a vantaggio della Società.
- Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), si potrebbe configurare nel caso in cui, a seguito della commissione o del concorso in commissione di un reato in tale area a rischio, Irigom ottenga delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), tale reato potrebbe in astratto essere realizzato, a titolo esemplificativo, attraverso:
 - l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità nei confronti di una persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento giudiziario in cui è coinvolta Irigom;
 - o atti di violenza o la minaccia di atti di violenza, nei confronti di una persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento giudiziario in cui è coinvolta la Società.

13.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "Contenzioso" sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- individuazione dei legali esterni (AD e Capogruppo);
- interazione con i legali esterni per la definizione della strategia processuale (AD, Risorse Umane, Segreteria, Contabilità/Amministrazione, Capogruppo)
- gestione del contenzioso:



- o con il personale (Risorse Umane, Segreteria, Capogruppo);
- con i Clienti e con i fornitori (Segreteria, Capogruppo);
- o fiscale (AD, Contabilità/Amministrazione, Segreteria, Capogruppo);
- approvazione di transazioni volte alla conclusione di un contenzioso / precontenzioso (AD e Capogruppo).

13.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- in caso di contenzioso attivo l'approvazione da parte dell'AD dell'apertura del contenzioso;
- la scelta dei legali e degli altri professionisti che supportano la Società nel contenzioso deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista;
- il legale ed il professionista dovranno prendere visione del Codice Etico di Gruppo e dichiarare di aderire ai principi in esso contenuti, tra cui l'assenza di situazioni di conflitto di interessi con la Società;
- l'affidamento delle attività di natura giudiziale / stragiudiziale ai legali esterni deve avvenire tramite apposita lettera di incarico sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri;
- l'attività prestata dai professionisti e dai legali deve essere debitamente documentata e la Struttura che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei compensi ai professionisti ed ai legali esterni deve avvenire sulla base di una descrizione delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa;
- la definizione della strategia da adottare nel contenzioso deve essere concordata con la Società;
- le transazioni devono essere sottoscritte da soggetto dotato dei necessari poteri;
- deve essere garantita l'elaborazione di report di monitoraggio dello status dei contenziosi;
- è necessario individuare le Strutture responsabili della gestione delle diverse tipologie di contenzioso e prevedere il coinvolgimento, da parte della Struttura principalmente coinvolta, di altre Strutture per competenza ovvero del diretto superiore gerarchico/procuratore abilitato nelle decisioni da prendere/documenti da sottoscrivere;
- la tracciabilità e l'archiviazione e conservazione della documentazione relativa alla gestione dei contenziosi ed alle decisioni in merito alla strategia di gestione del contenzioso ed in particolare all'iter che porta all'accettazione di una eventuale transazione.

14. AFFARI SOCIETARI

14.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Affari societari" sono:

- Artt. 24 e 25 Reati contro la Pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), in considerazione del fatto che gestire gli affari societari comporta sistematici contatti ed adempimenti verso i funzionari della PA (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: es. Notai, Camera di Commercio, Tribunali, Uffici del Registro, etc.).
- Art 24-ter Criminalità organizzata: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), tali reati potrebbero essere commessi, nel caso in cui, a titolo esemplificativo, si stabilisca un patto associativo tra esponenti di Irigom e terze parti collegate ai rappresentanti degli organi della Società o esponenti della Società di Revisione per non fare emergere dalla documentazione societaria (es: verbali dell'Assemblea, relazione della Società di revisione) rilievi pregiudizievoli per la Società al fine di preservare l'immagine e la capacità di attrarre progetti da parte di Irigom.
- Art 25-ter Reati Societari: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis coma 1 c.c.). A titolo esemplificativo:
 - i reati di false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità potrebbero configurarsi nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione effettui azioni volte a predisporre un progetto di bilancio da proporre all'Assemblea che contenga dati falsi ovvero che occulti aspetti rilevanti da portare all'attenzione dei Soci;
 - o il reato di impedito controllo nell'ipotesi in cui il CdA e/o i diretti collaboratori, occultando documenti o ponendo in essere altri artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo dei Soci o ad altri organi sociali a ciò preposti, per esempio omettendo di comunicare informazioni o fatti al Collegio Sindacale riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società oppure non assicurando l'archiviazione della documentazione;
 - il reato di indebita restituzione dei conferimenti potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione restituisca ai Soci conferimenti ovvero li liberi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e dai casi contemplati nello Statuto;
 - o il reato di illegale ripartizione di utili e riserve, questa potrebbe verificarsi qualora il Consiglio di Amministrazione:



- ripartisca utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, tramite la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
- ripartisca riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere per legge distribuite, attraverso la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
- o il reato di illecita influenza sull'Assemblea può configurarsi qualora un esponente di Irigom ponga in essere manovre fraudolente per influenzare i Soci allo scopo di far assumere deliberazioni non consentite dallo Statuto;
- o i reati di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante e operazioni in pregiudizio dei creditori, invece, potrebbero aversi qualora il Consiglio di Amministrazione, in violazione delle norme di legge a tutela dei creditori, effettui riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando un danno agli stessi (ad esempio mediante determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Irigom oppure esponendo in bilancio altre poste, anche non valutative, inesistenti o di valore difforme da quello reale);
- o il reato di formazione fittizia del capitale potrebbe configurarsi nel caso in cui gli Amministratori e i Soci conferenti provvedano a formare/aumentare fittiziamente il capitale sociale, ad esempio, attraverso la sopravvalutazione in modo rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti;
- o i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati potrebbero configurarsi nel caso in cui un referente della Società offra o prometta denaro od altre utilità ai componenti del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, ad esempio, per non far emettere un giudizio negativo sui suoi conti.
- Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) a seguito della commissione o del concorso in commissione di un delitto tra quelli previsti nell'Area in esame, Irigom ottenga delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori: trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.). Più in particolare il reato di trasferimento fraudolento di valori potrebbe configurarsi qualora un esponente di Irigom effettui intestazioni/trasferimenti fittizi di denaro e/o altri beni a evitare la confisca degli stessi ovvero per agevolare reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio.

14.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "Affari societari" sono di seguito sintetizzate, con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- predisposizione della documentazione di supporto alle riunioni degli Organi Societari (C.d.A., Assemblea) (Presidente del CdA, AD, Segreteria);
- verbalizzazione delle riunioni degli Organi societari (C.d.A., Assemblea) (Presidente del CdA e di Segreteria);



- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la società di revisione (Presidente del CdA, AD, Segreteria e Contabilità/Amministrazione);
- tenuta dei libri sociali (Contabilità/Amministrazione);
- gestione delle operazioni sul capitale/operazioni straordinarie (es. acquisto o sottoscrizione azioni proprie, riduzioni di capitale, conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc.) e di acquisto/vendita di partecipazioni (Assemblea dei Soci e CdA);
- gestione dei rapporti con i media (AD e "Addetto Stampa").

14.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, dello Statuto, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- il divieto di porre in essere comportamenti volti ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni previste per legge dirette ai Soci e/o al pubblico;
- l'obbligo di tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, del CdA, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e degli altri organi della Società nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali;
- l'osservanza da parte di tutti i Destinatari di una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- il divieto di di determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari,
 ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare
 artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- che tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, debbono essere ispirate ai seguenti principi:
 - o trasparenza, correttezza e rispetto della normativa;
 - o l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli interessati in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse;
 - l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda, ecc.);



- con particolare riferimento alle attività svolte a supporto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, la regolamentazione, anche tramite lo Statuto della Società, delle modalità da seguire e delle tempistiche da rispettare per la:
 - o convocazione delle riunioni;
 - o determinazione degli ordini del giorno;
 - predisposizione e trasmissione agli interessati della documentazione a supporto degli argomenti all'ordine del giorno;
 - o redazione dei verbali delle adunanze e la relativa approvazione;
 - o archiviazione e conservazione della documentazione prodotta;
- in merito alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione:
 - o l'identificazione delle Strutture coinvolte e le diverse responsabilità loro attribuite;
 - o i criteri e le regole seguite nella scelta della Società di Revisione;
 - la possibilità o meno di attribuzione di eventuali altri incarichi professionali alla Società di Revisione (ed alle società appartenenti al suo network) e, in caso positivo, la definizione dell'iter per l'affidamento di tali incarichi di consulenza (che prevede la necessità del parere favorevole del Collegio Sindacale) e l'indicazione dei servizi specifici per cui ciò è possibile;
 - il divieto di porre in essere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione aziendale da parte dei Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione;
 - o l'effettuazione di riunioni almeno annuali tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza;
- la gestione dei rapporti con i media solo a cura dei soggetti a ciò autorizzati.

15. GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

15.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

I reati e gli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 che Irigom ritiene in astratto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'area a rischio "Gestione della salute e sicurezza sul lavoro" sono relativi all'art. 25-septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) qualora un dipendente della Società fosse oggetto di un evento mortale a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come, ad esempio, la mancata assegnazione e/o utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) a compensazione di elevati rischi residui;
- Lesioni penali colpose (art. 590 c.p.) qualora un dipendente della Società fosse oggetto di un incidente con prognosi superiore ai quaranta giorni a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come, ad esempio, la mancata formazione obbligatoria di legge in materia di sicurezza su una attrezzatura di lavoro.

15.2. ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E STRUTTURE / REFERENTI RESPONSABILI

Le attività individuate da Irigom come a potenziale rischio nell'ambito dell'area "<u>Gestione della salute</u> <u>e sicurezza sul lavoro</u>" sono di seguito sintetizzate con indicazione di Strutture/Referenti responsabili delle medesime:

- nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza (DL);
- monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza e definizione delle procedure e linee guida in materia (DL, RSPP);
- gestione della manutenzione di impianti e infrastrutture nel rispetto degli standard tecnico strutturali dei luoghi di lavoro (DL, RSPP, Responsabile Produzione e Manutenzione);
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e monitoraggio e controllo agenti fisici, chimici e biologici nei luoghi di lavoro (DL, RSPP, RLS, MC);
- gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche (DL, RSPP, MC, Preposti, Addetti emergenze);
- gestione degli appalti di lavori (DL, Responsabile Gestione Tecnica e Amministrativa Impianti, RSPP, Responsabile Produzione e Manutenzione, Preposti);
- riunioni periodiche della sicurezza e consultazione dei RLS (DL, RSPP, MC, RLS);
- formazione, informazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (DL, RSPP, Preposti);
- sorveglianza sanitaria e gestione degli infortuni (DL, RSPP, MC);
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (DL, RSPP, RSGI);
- vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza e all'efficacia delle procedure adottate (DL, RSPP, Preposti, tutte le Funzioni).



15.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le attività connesse con la presente area a rischio devono essere gestite nel rispetto del Codice Etico, delle procedure aziendali/di Gruppo, nonché nel rispetto degli ulteriori principi di controllo stabiliti da Irigom.

La Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- la creazione di un ambiente di lavoro che garantisca a tutti i Destinatari ed in particolar modo ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e di qualsiasi livello, condizioni rispettose della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la tutela della salute dei lavoratori, approntando tutte le misure necessarie ed opportune, alla stregua delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche, in vista della garanzia della assoluta conformità dei luoghi di lavoro ai più elevati standard in materia di sicurezza ed igiene, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e di ogni altra disposizione normativa in materia;
- la diffusione e il consolidamento di una cultura della sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori, in particolare tramite idonei corsi di formazione e informazione;
- la ricerca costante delle sinergie necessarie, non solo all'interno della Società ma anche con i fornitori, i partner ed i clienti coinvolti nella propria attività, per tutelare la salute delle persone.

Per onorare tali impegni Irigom chiede alle persone di:

- contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro fornite dal personale preposto di Irigom, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria ed altrui incolumità, segnalando tempestivamente alla Struttura competente ogni situazione di pericolo per la sicurezza propria o di terzi;
- non esporre se stessi o altri Destinatari a pericoli che possano causare lesioni o recare danno a loro stessi;
- seguire con diligenza la formazione in materia erogata, direttamente o indirettamente, dall'azienda

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente:

- possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose;
- siano tesi ad impedire, intralciare, eludere, compromettere gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo di salute, sicurezza e igiene del lavoro sia che essa sia svolta per conto della Società sia che sia svolta da autorità di controllo.

È fatto obbligo di osservare:



- tutti i dettami previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) o da altre leggi e regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per quanto applicabile;
- tutti i dettami previsti dalla normativa e i regolamenti relativi al trasporto su strada di merci pericolose (ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) per quanto applicabile;
- tutti i dettami previsti dalla normativa e i regolamenti relativi alla gestione delle sostanze chimiche (Reach, CLP) per quanto applicabile;
- i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle procedure del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, tutti i destinatari sono tenuti, in forza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 ed in base ad attribuzioni interne di compiti e responsabilità debitamente formalizzate, per quanto a ciascuno di essi applicabile nei rispettivi ruoli e competenze, a contribuire ad una efficace gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

In particolare, nell'ambito del sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come da disposizioni di legge e normativa tecnica di settore, spetta al **Datore di Lavoro** di:

- valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ed elaborare il "Documento sulla valutazione dei rischi" previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. con le modalità ivi prescritte;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

È fatto obbligo al **Datore di Lavoro** di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Ai **Preposti**, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, è fatto obbligo di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Ai singoli **Lavoratori** è fatto obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Al **Servizio di Prevenzione e Protezione** è fatto obbligo di attuare i compiti indicati all'art. 33 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. con la collaborazione del Datore di Lavoro, del Delegato del Datore di lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza.

Al Medico Competente è fatto obbligo di attuare i compiti di cui all'art. 25 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Ai **Progettisti** dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, ai **Fabbricanti** e **Fornitori**, agli **Installatori** e **Montatori** di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici è fatto obbligo di ottemperare a quanto previsto rispettivamente dagli artt. 22, 23 e 24 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Gli obblighi relativi a progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e montatori sono applicabili sia qualora il ruolo sia assolto da personale Irigom, sia qualora il ruolo sia assolto da soggetti terzi che erogano tale tipo di servizio per e/o per conto di Irigom.

Irigom prevede inoltre quanto segue:

 monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e definizione delle procedure e linee guida in materia. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare il monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza ed il conseguente aggiornamento della normativa aziendale. È possibile prevedere



l'utilizzo di risorse interne o esterne per la consultazione delle fonti di aggiornamento e l'identificazione delle leggi applicabili;

- deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza. Più in particolare:
 - le deleghe, nomine e designazioni dei soggetti responsabili in materia di sicurezza sono adeguatamente formalizzate, con firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicizzate all'interno della Società e all'esterno ove richiesto;
 - le persone incaricate di compiti rilevanti per la sicurezza sono dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili;
 - il sistema delle deleghe, nomine e designazioni è coerente con l'evoluzione dell'organizzazione societaria e con quanto previsto da leggi e regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - sono definite le responsabilità e le modalità operative atte a garantire la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per le figure rilevanti per la sicurezza, con particolare riferimento ai requisiti di aggiornamento periodico obbligatori.

Con particolare riferimento alla delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove non espressamente esclusa è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Essa non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro, sub delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i medesimi limiti e condizioni di cui sopra. La sub delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale siano state sub delegate specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può, a sua volta, delegarle ad altri.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del citato D.Lgs.;



- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP);
- Gestione della manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine, impianti generali e infrastrutture nel rispetto degli standard tecnico strutturali e monitoraggio e controllo di agenti chimici, fisici e biologici nei luoghi di lavoro: sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte a garantire:
 - idonei flussi informativi tra il servizio SPP, il Responsabile Produzione e Manutenzione e i responsabili aziendali a vario titolo coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni e servizi al fine di assicurare una gestione degli acquisti che tenga conto dell'esigenza di valutare preliminarmente i rischi che possono essere introdotti nella Società in fase di approvvigionamento;
 - il rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia di salute e sicurezza nei lughi di lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e nella scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione;
 - la conformità dei luoghi di lavoro alle prescrizioni normative vigenti e il mantenimento nel tempo degli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti, dispositivi di sicurezza, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici tramite la pianificazione e attuazione di adeguanti interventi di pulizia, igienizzazione/sanificazione dei luoghi di lavoro e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gestiti direttamente, nonché mediante attività di controllo operativo sugli impianti gestiti da terzi aventi impatti sulla salute e sicurezza dei siti produttivi;
 - l'eliminazione, quanto più rapidamente possibile, di difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; la gestione delle attività di acquisizione, installazione, modifica, vendita e utilizzo in sicurezza di impianti e macchine in accordo alle vigenti normative nazionali ed europee;
 - l'identificazione e il rispetto degli adempimenti applicabili connessi alla gestione di infrastrutture, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro (es. segnaletica, programma periodici di ispezione e controlli di funzionamento, ecc.);
 - l'identificazione e il rispetto degli adempimenti applicabili connessi alla gestione, uso, detenzione di preparati e sostanze pericolose;
 - la programmazione, mediante la redazione di appositi piani, delle attività di monitoraggio con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire.
- Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione. Il Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e previa consultazione dei RLS, provvede ad assicurare:
 - l'individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutte le categorie di lavoratori e mansioni aziendali, ivi compresi il rischio incendio e quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale valutazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.lgs 81/08 e s.m.i.;



- la redazione, a seguito della valutazione di cui al punto precedente, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riportante i contenuti di cui all'art. 28 c. 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i. nel rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del citato Decreto;
- l'aggiornamento periodico della valutazione di tutti i rischi secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. avendo cura di garantire la coerenza tra l'evoluzione dell'organizzazione societaria e il documento di valutazione dei rischi;
- l'identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi valutati definendo le priorità d'intervento e pianificando i relativi interventi;
- l'eliminazione dei pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non fosse possibile, la riduzione di tali rischi al minimo con la predisposizione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. In particolare nell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione si fa riferimento ai seguenti principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
 - evitare i rischi;
 - utilizzare al minimo gli agenti nocivi;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
 - combattere i rischi alla fonte;
 - applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
 - limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
 - adeguarsi al progresso tecnico;
 - cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione;
 - integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative della Società;
- la valutazione e monitoraggio sull'applicazione delle misure adottate e valutazione della loro efficacia.
- <u>Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche</u>. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad individuare le possibili emergenze e assicurare un'adeguata preparazione e risposta alle situazioni di emergenza mediante:
 - la designazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il numero di incaricati designati all'emergenza è definito in considerazione della struttura organizzativa e operativa della Società, dell'eventuale presenza di disabili e delle possibili assenze degli incaricati per ferie/malattie/altro. Gli addetti, prima di essere adibiti a tali mansioni, sono adeguatamente formati ed addestrati. L'elenco degli addetti antincendio e primo soccorso viene reso noto a tutti i lavoratori;
 - la definizione del piano di emergenza interno, condiviso con altre organizzazioni presenti nel sito, e la formalizzazione delle necessarie misure gestionali ed



organizzative da attuare in caso di accadimento di un'emergenza, affinché i lavoratori possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

- l'adozione di misure di controllo atte ad assicurare che le vie di di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- l'informazione di tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato e del personale esterno ditte terze, visitatori circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare in caso di emergenza;
- la pianificazione ed esecuzione, nel rispetto della periodicità prevista dalla normativa di riferimento, di prove periodiche di emergenza ed evacuazione. Le prove di emergenza ed evacuazione vengono svolte congiuntamente ed in coordinamento con le altre realtà con le quali vengono condivisi gli ambienti di lavoro. Viene inoltre garantita adeguata registrazione delle prove di emergenza e del processo di valutazione dei relativi risultati;
- la tempestiva rilevazione e comunicazione al Servizio SPP e agli addetti alle emergenze, al verificarsi di un'emergenza, dei dipendenti e personale esterno presenti all'interno dei luoghi di lavoro. A seguito dell'evento dovrà essere garantita l'analisi delle cause e l'individuazione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad evitare il ripetersi di simili eventi;
- la disponibilità di stazioni igienizzanti e di adeguati presidi di primo soccorso nonchè di mezzi di estinzione, soggetti ad attività di sorveglianza e controllo periodici, idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
- <u>Gestione dei cantieri temporanei o mobili e contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione</u>. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - una corretta gestione dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione e dei relativi rischi di interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal titolo IV del citato decreto (cantieri temporanei o mobili), ove applicabile;
 - l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
 - l'identificazione e applicazione di obblighi specifici in materia di salute e sicurezza del lavoro richiesti dalla natura dei servizi/lavorazioni (es. qualificazione delle imprese, formazione e addestramento, ecc.) effettuate;
 - l'osservanza, da parte del personale delle ditte terze, delle prescrizioni e delle regole operative afferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro pena l'applicazione di sanzioni disciplinari. A tal fine devono essere previste specifiche clausole contrattuali con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.
- <u>Gestione delle riunioni periodiche della sicurezza e consultazione dei RLS</u>. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:



- la consultazione del RLS in tutti i casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 garantendone adeguata tracciabilità;
- lo svolgimento con periodicità almeno annuale di una riunione cui partecipano il Datore di Lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e altre figure professionali che possano dare un contributo utile (es. preposti). Nel corso della riunione, di cui si conserva adeguata tracciabilità, vengono trattati almeno i seguenti argomenti:
 - il documento di valutazione dei rischi;
 - l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale qualora necessari;
 - i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti, lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- <u>Formazione, informazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro</u>. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - un'adeguata formazione, informazione, addestramento dei lavoratori in conformità a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano pertinenti;
 - il possesso dei necessari requisiti da parte dei formatori della sicurezza in accordo a quanto definito dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e s.m.i.;
 - la tracciabilità dei processi di formazione, informazione, addestramento e verifica periodica dell'apprendimento;
 - un'adeguata informazione ai fornitori e agli appaltatori riguardo ai rischi specifici presenti nonché alle regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nel sistema normativo aziendale.

Nel pianificare le attività di formazione, informazione, addestramento è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale assunto con contratto di somministrazione o che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività della Società in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;



- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

È previsto che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D.Lgs. 81/08. La <u>formazione</u> e, ove previsto, <u>l'addestramento</u> specifico avviene in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e/o di prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'evoluzione dei rischi, dell'insorgenza di nuovi rischi o di modifiche (es. legislative, organizzative, tecniche, impiantistiche, di processo, ecc.).

La normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare adeguata formazione, e i necessari aggiornamenti periodici, a particolari categorie di lavoratori, quali:

- addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- dirigenti e preposti;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- lavoratori con mansioni specifiche (es. carrellisti, ecc.).
- Sorveglianza sanitaria e gestione degli infortuni. La sorveglianza sanitaria viene garantita attraverso protocolli sanitari definiti dal Medico Competente sulla base dei rischi specifici. Nel pianificare le attività di sorveglianza sanitaria è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, lavoratori con contratto di somministrazione o personale che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio. La periodicità dei controlli tiene conto della normativa applicabile, del livello dei rischi nonché delle condizioni di salute di ciascun lavoratore. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;



- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- l'aggiornamento tempestivo del protocollo sanitario in relazione all'evolversi dell'organizzazione aziendale.

È fatto divieto di effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

La cartella sanitaria e di rischio, istituita e mantenuta aggiornata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente, è custodita con salvaguardia del segreto professionale e della privacy presso il luogo concordato con il Datore di Lavoro o suo delegato al momento della nomina.

La normativa aziendale definisce, inoltre, ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- una tempestiva comunicazione al Medico Competente in merito alle variazioni relative all'organico aziendale (es. assunzioni, cambio mansioni, cessazioni, rientri dopo malattie con assenze superiori ai 60 gg, ecc.), affinchè questi possa assicurare l'aggiornamento del calendario delle visite di idoneità e sorveglianza sanitaria;
- la vigilanza sull'assolvimento degli obblighi previsti per il Medico Competente, compresa la visita degli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente almeno una volta all'anno o con cadenza differente, stabilita in funzione dei risultati della Valutazione dei Rischi;
- l'assolvimento degli obblighi di registrazione e comunicazione in caso di infortuni;
- l'analisi e monitoraggio degli infortuni compresi i near miss.
- <u>Vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro</u> in sicurezza e all'efficacia delle procedure adottate.

Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:

- la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
- la vigilanza sul corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale;
- la segnalazione dei rischi e dell'eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
- l'applicazione del sistema disciplinare in caso di violazioni riscontrate;
- la pianificazione ed attuazione di verifiche periodiche e sistematiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, anche con l'eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello. Nella pianificazione delle attività di verifica si terrà conto di quanto risultante dalla Valutazione dei Rischi, della casistica



- relativa ad infortuni, incidenti e near miss, dei risultati delle attività di vigilanza e verifica periodica;
- la definizione e implementazione di adeguati piani di azione per sanare eventuali difformità e/o carenze riscontrate nel corso delle verifiche.

Sono, inoltre, definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare l'individuazione, l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguata conservazione della documentazione e delle certificazioni rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro e obbligatorie per legge (ad es. relative ad edifici, impianti, persone, società, ecc.) da parte dei vari referenti interessati, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze.